

LXXIª TORNATA

SABATO 1° APRILE 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Commissione (Per la nomina di una) . . . pag. 2117

Oratore:

TORRIGIANI LUIGI 2117

Congedo 2086

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 364, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva marittima approvato con Regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860 » 2102

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 404, che approva e rende esecutoria la convenzione stipulata in Napoli il 10 ottobre 1918 per la costituzione del consorzio per la diffusione della frutticoltura nel mezzogiorno » 2110

« Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1766, che concede ad un ente autonomo la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Cotrone » 2111

« Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1921, n. 640, portante modificazioni alla legge 2 giugno 1910, n. 277, riguardante provvedimenti per il Demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura » 2116

« Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1921, n. 641, che abbrevia il corso di istruzione per i vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale 25 ottobre 1919, per sottospettore aggiunto nel corpo Reale delle foreste » 2116

(Coordinamento del disegno di legge n. 276-A)

Oratore:

ARLOTTA, *relatore*. 2086

(Discussione di):

« Partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione commemorativa della indipendenza del Brasile che avrà luogo a Rio Janeiro dal settembre al novembre 1922 ». 2098

Oratori:

BOSELLI, *presidente dell'Ufficio centrale e relatore* 2101

RAVA 2098

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio* 2099

« Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 621, che porta modifiche alla legge sulla leva marittima » 2103

Oratori:

CAGNI, *relatore*. 2107DE VITO, *ministro della marina*. 2108

LEONARDI-CATTOLICA 2103

« Conversione in legge del Regio decreto 22 luglio 1920, n. 1060, che apporta variante a quello 2 maggio 1920, n. 621, contenente disposizioni per la leva marittima » 2109

Oratore:

CAGNI, *relatore* 2109

(Presentazione di) 2097

Interpellanza (Svolgimento di) 2087

« Sugli avvenimenti in Libia » 2087

Oratori:

AMENDOLA, *ministro delle colonie*. 2092

LIBERTINI 2087-2095

MOSCA 2091-2096

Interrogazioni (Annuncio di) 2117

(Risposta scritta ad) 2119

Messaggio del Presidente della Camera dei deputati 2086

Uffici (Convocazione degli) 2118

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 1937, 2097

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, del tesoro, della marina, dell'industria e commercio, del lavoro e

previdenza sociale, per la ricostruzione delle terre liberate e i sottosegretari di Stato per gli affari esteri e per l'agricoltura.

SILI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Frascara ha chiesto un congedo di giorni quattro.

Se non si fanno osservazioni in contrario, questo congedo si intende accordato.

Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, onorevole Sili di dar lettura di un messaggio pervenuto dalla Presidenza della Camera dei deputati.

SILI, *segretario*, legge:

« Roma, 31 marzo 1922 ».

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Montesilvano Marina », d'iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 31 marzo 1922, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso ».

« Il Presidente della Camera

« DE NICOLA ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente della Camera dei deputati della trasmissione di questa proposta di legge, che seguirà la procedura stabilita dal regolamento.

Coordinamento del disegno di legge: « Ratifica da parte del Parlamento del Regio decreto 5 giugno 1921 n. 755, relativo agli arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra ». (N. 276 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: « Ratifica da parte del Parlamento del Regio decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra ».

Ha facoltà di parlare il relatore dell'Ufficio centrale onorevole senatore Arlotta, per riferire su questo coordinamento.

ARLOTTA, *relatore*. Il coordinamento del disegno di legge, ieri approvato per alzata e seduta, consiste nel modificare l'articolo unico del disegno di legge, inserendovi gli emendamenti che ieri furono approvati dal Senato e lasciando il decreto tal quale come si trova.

Se l'onorevole Presidente me lo consente, io darò lettura dell'articolo unico del disegno di legge, quale risulta dal coordinamento.

PRESIDENTE. Ne dia pure lettura.

ARLOTTA, *relatore*. Il testo dell'articolo unico coordinato è il seguente:

Articolo unico.

« È ratificato il Regio decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra in genere con la soppressione all'articolo 3 delle parole " con il Ministero dell'industria e commercio (sottosegretariato di Stato, marina mercantile) " e con l'aggiunta all'articolo 5 del seguente comma: " Le concessioni ad enti privati di cui all'articolo 2, dovranno essere approvate per legge dal Parlamento " ».

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro della marina se accetta il coordinamento di questo disegno di legge, così come è stato riferito dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

DE VITO, *ministro della marina*. Accetto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il coordinamento di questo disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato ora a scrutinio segreto, insieme con gli altri undici, già approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Prego il senatore, segretario, Presbitero di fare l'appello nominale per questa votazione.

PRESBITERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole senatore Libertini al ministro delle colonie « Sugli avvenimenti in Libia ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole senatore Libertini al ministro delle colonie « Sugli avvenimenti in Libia ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Libertini per lo svolgimento di questa interpellanza.

LIBERTINI. Onorevoli colleghi, ho già altre volte avuto l'onore di intrattenere il Senato su questo argomento e non mi sarei certamente permesso di ritornarvi sopra se fatti nuovi, avvenimenti nuovi, non me ne avessero quasi fatto l'obbligo, nella convinzione che ormai è tempo che su questo grave argomento sia fatta una discussione in Parlamento, sia pure circondandola di tutte quelle riserve e di tutte quelle prudenze che la delicatezza del momento impone.

La politica coloniale ormai, e ne sono ben lieto, comincia ad entrare nel sentimento del Paese: abbiamo visto che se ne discute, si scrivono articoli ed il Parlamento se ne interessa.

Io sono però persuaso che, non solamente attraverso i comunicati ufficiosi, laconici o prudentemente oscuri, non attraverso le polemiche che in questi giorni abbiamo letto sui giornali, tra ex ministri, ex sottosegretari ed ex governatori, ma pel tramite dei suoi rappresentanti, con le pubbliche discussioni, il Paese deve sapere quali siano veramente le condizioni nelle quali ci troviamo in Libia e quale compenso può aversi degli immani sacrifici fatti.

Finora, è doloroso il constatarlo, noi non possiamo affermare che si sia avuta una vera continuità di azione nell'andamento della nostra politica in quella Colonia.

Una serie di governatori, e sono dodici con l'attuale, si sono succeduti nella direzione delle cose di laggiù. Essi, o per iniziativa propria o per pressioni del Governo centrale, hanno dovuto mantenere una linea di condotta non uniforme, mostrando così una vera assenza di ogni programma, di ogni linea decisa e diretta; cosa che ha danneggiato enormemente il nostro prestigio. Ora si è ricorso alle minacce verso quelle popolazioni, ora alle blandizie; si sono tentate anche delle azioni di forza, che sventu-

ratamente (bisogna purtroppo convenirne) sono finite sempre in maniera poco fortunata per noi: informi la spedizione al Fezzan e quella per l'occupazione dell'oasi di Gadames al confine tunisino. Ma il peggio, a mio avviso, si è che da questi tentativi di energia mal riusciti, è successa nell'azione del nostro Governo nella Colonia una specie di collasso, ed allora alla forma guerresca abbiamo cercato di sostituire l'azione subdola, l'accaparramento dei capi colle promesse, con gli onori ed anche col denaro; il tentativo di contrapporre l'un capo all'altro e così via dicendo; tutti esperimenti nei quali abbiamo avuto la peggio e ci hanno costretto a pagare le spese di tentativi, altrettanto inutili quanto dannosi per la serietà ed il prestigio del nostro Paese.

Mi consenta il Senato che, in modo schematico, riassuma la storia degli avvenimenti colà svoltisi in questi ultimi anni. Dopo l'occupazione militare, la quale, come è noto, costò spese e vite non poche e dopo le varie vicende, specialmente di carattere militare che susseguirono, siamo arrivati ad un momento tragico per noi, e cioè alla rivolta del 1915, come si asserisce, organizzata con l'intervento di forze straniere, ma negli effetti fatale per noi, perchè, come ognuno ricorderà, proprio in quell'anno noi siamo stati cacciati completamente dall'interno. I nostri presidi furono trucidati o imprigionati, noi abbiamo dovuto abbandonare tutte le conquiste temporaneamente fatte, ci siamo insomma ridotti con le spalle al mare, in pochissimi punti della costa. E non è certo dubbio, onorevoli colleghi, che se gli arabi allora avessero voluto buttarci in mare, sarebbe stata per loro facile impresa. (*Vivi rumori*).

BADOGGIO. Se ci avessero potuto buttare a mare, lo avrebbero fatto. (*Approvazioni*).

LIBERTINI. Onorevoli colleghi, io debbo rendere omaggio alle vostre energiche proteste sulla mia ultima affermazione. E veramente un senso di patriottismo che vi spinge a farle. Vorrei ingannarmi, ma purtroppo credo che la verità sia dalla mia parte; e mi spiego...

PRESIDENTE. Onorevole Libertini, è meglio che ella rinunci a spiegare le sue parole, perchè le spiegazioni creano una confusione maggiore delle parole stesse. (*Bene*).

LIBERTINI. Certo si è, onorevoli colleghi, che fummo costretti a tenerci in pochi punti

della costa e si dovette abbandonare anche Misurata Marina. Si cercò allora di correre ai ripari e si affidò al generale Ameglio, alla cui memoria io mando un reverente saluto, il grave e difficile compito di raccogliere e salvare i rottami di quella Colonia distrutta. Però, siccome a lui non furono dati quei mezzi che occorre per rimettere almeno le cose nel primiero stato, anch'egli dovette abbandonare l'impresa e ritornare in Italia.

Si giunse così al 1919. In seguito all'armistizio della grande guerra il Governo cominciò a volgere il suo sguardo alle cose di Libia, e ognuno ricorderà che in quella occasione furono mandate in colonia delle forze rilevanti: circa 100,000 uomini, con delle divisioni di assalto, artiglierie pesanti, autoblindate, ecc. Pareva che qualche cosa di importante dovesse accadere in Colonia; però tutto si limitò a qualche azione dimostrativa.

Io non so se effettivamente e fino a qual punto un'azione militare avrebbe potuto giovare in quella occasione, perchè, onorevoli colleghi, ormai l'esperienza ci insegna che gli arabi sono dei nemici inafferrabili, nemici che hanno il vantaggio di una grande mobilità, su terreni difficili per truppe bianche e pertanto, non riesce facile sopraffarli con azioni tattiche, sia pure con forze preponderanti.

Abbiamo visto, purtroppo, che il più delle volte queste spedizioni all'interno contro gli avversari del luogo si sono esaurite in sforzi inutili, senza alcun pratico risultato.

Ad ogni modo, come dicevo, anche con l'apprestamento di quelle forze imponenti, noi ci limitammo ad una semplice dimostrazione militare, che costò molto danaro al bilancio dello Stato, ma che nessun utile ci rese, neanche morale. E invero, dopo tutto questo spiegamento di forze, a che cosa siamo arrivati?

Siamo arrivati alla concessione degli Statuti, concessione che, gli arabi non avevano chiesto e forse non comprendevano neanche, perchè il contenuto di questi nostri istituti politici va al di là della loro mentalità, del sentimento e del concetto che essi hanno della vita pubblica e privata. Noi abbiamo voluto così concedere ai nostri sudditi o protetti che dir si vogliono, la più ampia ed assoluta libertà, elevandoli all'esercizio di certi diritti per loro completamente sconosciuti, ma che fu per loro la

dimostrazione della nostra debolezza. Difatti, quando noi dovevamo dimostrare alle popolazioni indigene che non agevolmente si poteva tentare d'imporre una situazione penosa e quasi di soggezione per noi, abbiamo mostrato invece di cedere alle loro imposizioni; anche al di là delle loro pretese, senza contare che questa ed altre iniziative del genere hanno avuto ripercussioni non lievi nei possedimenti vicini alla nostra Colonia, alienandoci le simpatie dei nostri vicini inglesi e francesi, i quali oramai ci considerano come gli squalificatori della colonizzazione, e non mancano di darci le prove di questo loro risentimento in tutte le occasioni. E qui debbo ricordare al Senato una circostanza la quale, in fondo, non ha alcuna importanza, ma che dimostra come anche dal Governo precedente fosse apprezzata e considerata questa elargizione degli Statuti. L'onorevole Girardini, ex ministro delle colonie, in una delle sue lettere pubblicate su un giornale della capitale, deplora quasi il fatto, dicendo che gli Statuti furono da noi umilmente concessi, pur dopo un vano spiegamento di forze grandissime. E pensare che l'onorevole Girardini dal banco del Governo difese energicamente la concessione di questi Statuti, esaltandone l'utilità e la bontà.

Voci: Ma questi sono dettagli...

LIBERTINI. Sono dettagli che dimostrano una cosa, cioè la indecisione, la poca fermezza negli apprezzamenti dei Governi; cosa che torna sempre a danno del nostro prestigio, e della nostra serietà. Ma vediamo poi come vengono applicati questi Statuti. Mi pare che i fatti siano lì a dimostrarlo. In Tripolitania non è stato possibile indire le elezioni e formare le liste; nè la cosa sarà possibile fino a quando durerà questo stato di tensione fra noi e le tribù interne. Queste non riconoscono che un solo governo, quello del Comitato del Garian, che regola il paese e che ora, in quest'ultimo periodo di ostilità, avrebbe voluto trattare e tratta da pari a pari con noi, domandando armistizi, concedendone ecc. In Tripolitania dunque, almeno per ora, non è possibile far funzionare il Parlamento.

In Cirenaica, checchè possano dire recenti comunicati su giornali che cercano di metterlo in valore, abbiamo una larva di Parlamento. Una persona di molta fiducia, colla quale ho potuto conferire, reduce da Bengasi, mi assi-

curava che a quelle sedute non intervengono mai più di dieci o otto persone.

AMENDOLA, *ministro per le colonie*. Ne sono intervenute anche 65!

LIBERTINI. E aggiungo un particolare che sarebbe allegro, se non fosse penoso. Spessissimo, per formare il numero legale, occorre dar la caccia ai deputati per le vie delle città con automobili e camions e condurli così per forza a frequentare le sedute. (*Commenti*).

Non parlo del modo con cui si svolgono le discussioni, perchè ne ho fatto cenno in altra mia interpellanza: esse si svolgono in una maniera poco seria ed inconcludente. E allora, onorevoli colleghi, che cosa resta di questo nostro gesto? Questo solo: che noi, non essendo riusciti a vincere gli arabi con la forza, abbiamo cercato di girare la situazione con altri mezzi non meno inadatti dei primi, con i quali abbiamo cercato di accaparrarci gli arabi, dando loro la prova della nostra debolezza, della mancanza di ogni programma e di ogni fermezza nel perseguirlo e realizzarlo.

Parliamo della Cirenaica, poichè ci siamo: io voglio ricordare la stipulazione del cosiddetto « patto di Regima ».

Sul riguardo, una persona degna di fede che si trovava allora a Bengasi, mi ha assicurato che, per ottenerne la firma, furono regalati al Senusso Idris ben 42 chilogrammi di sterline oro. (*Commenti*). Oltre questo grazioso dono in valuta metallica, si sono poi dovuti spendere circa altri due milioni per l'*entourage* del Senusso. (*Commenti*). Onorevoli colleghi, è proprio così, ed io non espongo fatti non controllabili (*commenti, rumori*) e che, fino a prova in contrario, mi risultano veri. Inoltre si elargirono molte decorazioni che furono date perfino ad autentici straccioni, perchè ritenuti influenti, e solo per questo.

E, come se ciò non bastasse, vi furono anche i festeggiamenti per il « lieto evento », festeggiamenti che durarono per ben otto giorni e per i quali si fecero spese non indifferenti. (*Rumori*). Onorevoli colleghi, rileverete tutto ciò dall'esame dei bilanci delle colonie, ora che finalmente pare che si potranno discutere anche questi, ed avrete così agio di constatare quello che si è speso, purtroppo. Ne parlerò in seguito brevemente.

E però, alla conclusione dei fatti, quando alla scadenza di questo trattato se ne domandò l'attuazione, il Senusso rispose che non gli era possibile farlo, perchè i suoi capi non intendevano riconoscere il patto da lui firmato, senza l'autorizzazione e l'adesione loro. Ed allora uno dei motivi principali per i quali si addivenne alla firma di questo trattato, vale a dire lo scioglimento dei campi armati, che rappresentavano e rappresentano una delle più gravi minacce, per noi è venuto meno, poichè essi non sono stati sciolti. Si è detto, dagli organi ufficiali, che questi campi armati in parte furono sciolti ed in parte sostituiti dai così detti campi misti, ma la cosa è molto dubbia, e credo anzi che questa voce sia stata sparsa per attenuare la disastrosa impressione che si ebbe in Italia per la mancata attuazione del patto ottenuto con tanti sacrifici.

Ed ora, onorevoli colleghi, sapete a che cosa siamo ridotti in Cirenaica? Non potendo avere l'appoggio del nostro contraente, cioè del Senusso, abbiamo cercato di rivolgerci ad un'altra potente tribù Senussita per contrapporla a colui col quale avevamo conchiusi gli accordi. L'onorevole ministro potrà facilmente assumere informazioni in proposito. Tutto ciò, beninteso, sempre a furia di quattrini, perchè, purtroppo anche colà non si è mai lesinato in materia di spese, più o meno controllabili. I bilanci, si sa, non si esaminano da anni, ma vedremo, alla resa dei conti, quel che abbiamo erogato inutilmente, se pur sarà possibile, senza alcun risultato.

E vengo alla rioccupazione di Misurata. Fu un bene o fu un male procedere a questa occupazione? Io non credo che si possa dare una risposta precisa a ciò, perchè tutto dipenderà dal corso degli avvenimenti. Ma una cosa è lecito affermare, e cioè che la spedizione, non fu certamente preparata come si conveniva, e forse a caso, non prevedendo le conseguenze e le ripercussioni che avrebbe portato. È dubbio per esempio che di questa spedizione sia stato informato in precedenza il governo; l'onorevole Gilardini, nella intervista concessa ad un giornale della capitale, disse che ne era informato, ciò che fu negato invece dal sottosegretario, il quale dichiarò di non esserne assolutamente informato. Una cosa è certa: i ministri della guerra e della marina dichiara-

rono qui in Senato che non conoscevano l'impiego delle unità alla loro dipendenza.

La conseguenza fu che questa spedizione si compì con mezzi limitati non corrispondenti ai bisogni e quindi si incontrarono quelle difficoltà che tutti conosciamo e che condussero anche alla morte un glorioso ufficiale comandante di un battaglione eritreo.

Le ripercussioni le abbiamo avute subito, come era prevedibile, alle porte di Tripoli: distruzione della ferrovia che lega Tripoli ad Azizia; il nostro battaglione eritreo assediato nel forte di Azizia e approvvigionato per mezzo di aeroplani. Perchè, onorevoli colleghi, ormai pare che l'aviazione sia il solo mezzo di comunicazione sicuro rimasto in Libia, e questo fino a che gli arabi non troveranno i mezzi di fornirsi anche essi di un parco aeronautico.

Quel che è positivo si è che non si può uscire da Tripoli senza il pericolo di essere aggrediti. (*Commenti e rumori*).

Signori miei, io non intendo di inculcare le mie impressioni nell'animo degli altri: questa secondo me è la verità.

Ad ogni modo, onorevoli colleghi, il fatto stesso di avere un nostro reparto in condizioni di non poter rientrare a Tripoli, circondato da forze soverchianti nemiche, a poca distanza dalla capitale della Colonia, è indice di una situazione che nuoce immensamente al nostro prestigio e alla nostra autorità.

Nè le condizioni sono migliori in Cirenaica; là abbiamo il predominio assoluto degli indigeni, Senussi o non Senussi. Gli arabi, armati di fucile, possono entrare ed uscire da Bengasi senza disturbo alcuno; i nostri presidi sono scarsissimi e dislocati in modo da essere facilmente soverchiati - e questo è un grande pericolo, onorevoli colleghi, perchè noi a Bengasi non abbiamo forze tali da poter porgere soccorso ai presidi attaccati di sorpresa. Abbiamo, è vero, un battaglione libico, ma sulla sua fedeltà si può fare scarso affidamento, più un battaglione eritreo e poche forze metropolitane.

Nel mese di ottobre si temette una insurrezione di arabi a Bengasi e si ebbe l'idea di chiedere soccorso alla madre patria per l'invio di forze; furono armati anche i borghesi, si fecero delle spedizioni nei dintorni di Bengasi con delle autoblindate e artiglieria, e finalmente si

potè scongiurare il pericolo, mediante erogazione di somme non indifferenti: si dovette, in altri termini, comprare la pace con i quattrini. Ciò potrà sorprendere, ma è il sistema invalso nella nostra Colonia. Quando si deve risolvere una situazione difficile si ricorre al mezzo delle erogazioni.

È vero purtroppo onorevoli colleghi che la colonia italiana di Bengasi, che era abbastanza fiorente e che prometteva di lavorare e di animare il commercio in modo da rendere anche economicamente stabile la nostra situazione in Cirenaica, comincia ora a ritornare in patria, e i pochi rimasti - onorevole ministro, confido nella sua opera - temo che finiranno anche loro per allontanarsi, sfiduciati della nostra opera che non dà affidamento sul consolidamento e sulla sicurezza della nostra occupazione.

E riassumo per non abusare più a lungo della cortesia del Senato.

Se facessimo una enumerazione dei fatti piccoli e grandi che caratterizzano, e non certo vantaggiosamente per noi, tutto lo svolgimento della nostra politica coloniale fino ad oggi, onorevoli colleghi, dovremmo essere molto addolorati di quello che è avvenuto.

Dopo undici anni di occupazione... (*commenti*) (Le meraviglie si fanno quando si ha coscienza di sapere cose inverse perfettamente vere.) ...dopo undici anni di occupazione e dopo i miliardi, non pochi, spesi e le migliaia di vite perdute, noi siamo in Libia in questo momento quasi più estranei di quando vi siamo sbarcati; teniamo appena qualche punto della costa, tre o quattro punti compreso l'ultimo occupato. Le due nostre principali città, Tripoli e Bengasi, come due castelli turriti del medio evo, (*commenti*), sono circondate e chiuse da mura dalle cui porte non è concesso uscire appena fa notte. Noi abbiamo avuto un esempio recente, onorevoli colleghi, che anche in pieno giorno un nostro funzionario che si permise di uscire qualche centinaio di metri fuori di Tripoli, è stato catturato dagli arabi. Questi sono fatti e non opinioni, questa è la verità.

Intanto, onorevoli colleghi, le spese del bilancio aumentano annualmente: quando avremo campo di esaminare questo bilancio lo rileveremo; e intanto mi permetto di fornire come spunto alcune cifre di questi bilanci. Risulta che nell'esercizio 1921-22, esercizio in corso,

noi abbiamo assegnato al bilancio della Tripolitania circa 62 milioni di lire e a quello della Cirenaica 66 milioni. Viceversa le previsioni per l'esercizio 1922-23 ci danno queste proporzioni: Tripolitania 108 milioni, Cirenaica 95 milioni, cosicchè noi per l'esercizio futuro avremo un aumento di 76 milioni.

Io non credo, onorevoli colleghi, e credo che ne converrà il Senato, che questa sia una situazione di cose che possa essere conservata e per la nostra dignità, e per il nostro interesse; dopo tanti miliardi spesi e tanti sacrifici di vite non pare che la dignità dell'Italia possa consentire che noi si rimanga quasi assediati in alcuni punti della costa.

Ella, onorevole ministro, ha un compito molto grave da compiere, perchè l'eredità che raccoglie è veramente disastrosa; ho fede nella sua opera perchè giovane, perchè lo so attivo e deciso; non le mancherà il plauso del Paese e il plauso nostro lo conforterà nell'opera sua, qualora potrà anche in quelle lontane contrade affermare che i nostri interessi, il nostro diritto, devono prevalere come quelli che interessano un grande Paese che ha saputo imporsi anche all'Europa con le sue magnifiche vittorie. (*Bene*).

MOSCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCA. Veramente avrei preferito di parlare dopo di avere ascoltato le dichiarazioni dell'onorevole ministro, ma l'onorevole Libertini ha espresso alcuni giudizi ed ha fatto alcuni apprezzamenti, che credo opportuno siano subito rettificati, affinchè il Senato non ne resti impressionato. (*Bene*).

Sopra due punti desidero che il Senato rettifichi l'apprezzamento dell'onorevole Libertini: sopra quanto ha detto riguardo all'inafferrabilità degli arabi e su quanto ha affermato riguardo ai fatti gravissimi del 1915. Quanto al primo punto dirò che la tesi che egli sostiene che gli arabi siano inafferrabili, e quindi invincibili, la conosco da un pezzo; è la tesi che espongono tutti i sostenitori dei nostri avversari in Tripolitania, la tesi dei loro ambasciatori. Quando una volta questi ambasciatori mi fecero l'onore di venirmi a trovare a Torino, mi dissero: « Ma se voi ci assalite, darete colpi nel vuoto, perchè noi ci ritireremo

nella ghibla, nel deserto, e li non ci potrete raggiungere ». E so che questo argomento fu uno di quelli che fecero molta impressione ai nostri negozianti del 1919 e li indusse a concludere quella pace, di cui ora vediamo i risultati. Quando i messi dei capi del Garian, come ho accennato, mi addussero questo argomento, io mi limitai a dir loro: « Certo potete ritirarvi nella ghibla, nel deserto, e noi non vi seguiremo colà, perchè dopo qualche mese vi morirete di fame ».

Ed essi non seppero che rispondere. Certo gli arabi, se vogliono, non si fanno afferrare, ma le loro terre sono afferrabilissime: la parte coltivata nella Tripolitania non è grande neppure quanto la Sicilia, e l'occuparla non è impresa superiore alle forze dell'Italia, ed una volta questa parte occupata, gli arabi non possono più resistere. Questa inafferrabilità è dunque una leggenda, è una delle loro armi, che si usa in tutti i momenti e che bisogna una buona volta ridurre al suo giusto valore.

E veniamo all'altro punto del discorso del senatore Libertini. Egli ha affermato che se nel 1915 non fummo cacciati in mare, ciò fu proprio non so se per merito o per generosità dei signori arabi. Ebbene, onorevole Libertini, la terribile tragedia del 1915 io l'ho vissuta, l'ho seguita a passo a passo col cuore sanguinante; so che vi furono errori, vi furono colpe e vi furono anche molti eroismi e che sopra di essi si è messo il velo dell'oblio, che forse un giorno o l'altro, nell'interesse del paese, si dovrà togliere. Ma posso dire che, per quanto quella tragedia sia stata grave, Tripoli non pericò mai. Se gli arabi avessero potuto, ci avrebbero cacciato, specialmente dopo che ricevettero aiuti dai turchi e dai tedeschi; ma essi non osarono mai di tentarlo. (*Approvazioni*).

Dopo questo, non ho altro da dire, ma colgo quest'occasione per mandare un mesto, riverente saluto agli eroi che caddero nel 1915 in quella terribile, oscura tragedia, che si svolse allora in Libia poichè caddero anch'essi per l'onore d'Italia. (*Vivi applausi, congratulazioni*).

AMENDOLA, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

AMENDOLA, *ministro delle colonie*. Il Senato mi vorrà consentire, nel suo alto senso

di responsabilità che io mi limiti quest'oggi a brevi dichiarazioni. Non posso concordare con l'opinione espressa dal senatore Libertini: che sia, cioè, in questo momento, supremo interesse della nostra politica coloniale il discutere a fondo intorno alla nostra situazione in Libia. Ho accettata la sua interpellanza per un riguardo al Senato e per riguardo personale a lui; e prenderò occasione da questa interpellanza per dire brevi parole le quali mi consentiranno di portare, prima che altrove al Senato, l'espressione del pensiero del Governo in materia di politica libica. Ma crederei fuori di ogni opportunità di affrontare oggi una discussione circostanziata di tutto questo grave argomento, che ci porterebbe a ripercorrere la storia di oltre un decennio della nostra politica libica: storia che si innesta e si complica con la storia di tutta la nostra guerra e del periodo postbellico, e di fronte alla quale la ricerca delle cause e, soprattutto, delle responsabilità è, a mio modo di vedere, vana e povera intrapresa.

Quello che a me importa di dichiarare, fin da questo momento - poichè l'onorevole Libertini ha voluto parlare di una eredità gravosa che io ho assunto - è questo soltanto: che io considero che l'eredità di Governo si accetta senza beneficio di inventario. Per tanto io non sono qui per precisare quale fosse la situazione che ho trovato, ma soltanto per dire qualche parola su quelle che a me sembrano le necessità urgenti della nostra politica libica in quest'ora.

Non è il caso di esagerare la visione della nostra situazione in Libia. Essa è oggi, approssimativamente, quale è sempre stata da alcuni anni a questa parte. Vi fu l'episodio di Misurata, seguito da una acutizzazione di quella che è un po' la condizione, vorrei direi cronica, della Tripolitania: ma questa acutizzazione non deve essere sopravvalutata e non deve far credere al Parlamento e al Paese che noi ci troviamo oggi innanzi a problemi radicalmente diversi da quelli che sono stati all'ordine del giorno della politica libica da parecchi anni a questa parte.

La maggiore delle difficoltà che io incontro nell'iniziare la mia azione di governo è questa: che è difficile escogitare qualche atto, oppure pronunciare qualche parola, che non trovino qualche

precedente nei nostri dieci anni di occupazione e che non siano contraddetti e smentiti da altri fatti o da altre parole, che costituiscono, a loro volta, altri precedenti della nostra politica libica.

Indubbiamente sono state compiute alcune opere degne, che non dobbiamo svalutare con una facile critica; ma queste opere non si sono seguite lungo una linea di coerenza, anzi si sono spesso contraddette ed eliminate a vicenda; e dalla loro contraddizione ed eliminazione reciproca è sorta quella situazione di fronte alla quale da qualche tempo noi ci troviamo. Ora questa situazione fa sì che l'azione del Governo vada ad urtarsi contro diffidenze che rendono difficile ogni intrapresa positiva. Questa difficoltà è poi aumentata dalle polemiche che si accendono, nel nostro Paese, intorno a questo argomento: polemiche che hanno una strana vivacità e che talvolta rammentano, per l'intensità delle passioni che ad esse si riconnettono, vorrei quasi dire delle vere e proprie beghe provinciali.

Ora, se noi vogliamo ripigliare da capo l'esame di questo problema e ricominciare la nostra via, valendoci all'esperienza del passato, senza cadere negli errori del passato, è necessario che intorno alla nostra politica coloniale si stabilisca un'atmosfera di serenità e di disciplina nella pubblica opinione, senza della quale l'azione del governo resta gravemente intralciata. Ed io debbo esprimere la mia fiducia nell'opinione pubblica del nostro paese. Sono da appena un mese a questo posto e mi è gradito di dichiarare che tutti i tentativi da me intrapresi per ricondurre ad una esatta valutazione dei fatti ed al senso della responsabilità, coloro che orientano la pubblica opinione, sono stati coronati dal successo. Io non ho, finora, da lamentare nessun intervento di stampa che abbia comunque complicato l'azione del Governo durante questo periodo, breve sì, ma nel quale tuttavia si sono svolti e sono stati discussi fatti che hanno appassionato la pubblica opinione. Quella che potremmo chiamare la *destra* della stampa, ha mostrato di rendersi conto della necessità di una visione realistica delle cose; quella che potremmo chiamare la *sinistra*, ha dimostrato d'intendere - anzi ne ha avvertito coloro che potevano avere interesse ad apprenderlo - che nessuna politica realistica

è possibile se non vi sono condizioni di dignità e di libertà in chi deve attuarla. Ed in questa situazione di opinione pubblica è possibile affrontare i problemi e tentare di risolverli.

In una cosa io credo che saremo tutti concordi; e cioè nel riconoscere che, dopo più di un decennio di occupazione della Libia, noi dobbiamo deciderci a guardare in faccia il problema del definitivo assetto delle nostre colonie mediterranee: perchè il non risolvere questo problema costituisce, per noi e per il nostro prestigio, un danno maggiore di quello che ci deriverebbe da una soluzione, sia pure mediocre. L'Italia ha bisogno di sapere che la propria situazione nella Tripolitania e nella Cirenaica riposa su salde basi, e che i suoi interessi politici ed economici sono tutelati non soltanto dai trattati politici, ma anche da una situazione interna contro la quale non reagisca, di continuo, l'opposizione non ancora domata di parte del paese. Vi sono forse, tra noi, tesi assolutamente contrapposte in materia di politica libica? Io credo che il periodo delle grandi antitesi, in questo campo, sia oltrepassato. Vi fu un tempo nel quale alcuni sostenevano la necessità della conquista militare di tutto il territorio, palmo a palmo, a costo di spedizioni militari, ed altri invece sostenevano la tesi opposta dell'abbandono definitivo della Libia. Oggi noi non sentiamo da nessuna parte sostenere queste opinioni, così recisamente contrastanti. Vi è un certo accordo nel ritenere che noi dobbiamo, con tutti i mezzi che la esperienza della realtà insegna, riuscire a fondare la nostra posizione politica nella Libia su tali basi, che ci sia poi possibile di liberamente provvedere a estendere pacificamente la nostra influenza, e penetrare economicamente fin dove le risorse della Colonia lo permetteranno, senza avere la costante preoccupazione di questo problema non ancora risoluto.

Questo accordo di opinioni, fondato su di un sano concetto di realtà, io credo che, a poco a poco, si sia fatto strada nel nostro paese: sicchè, in questo momento, sarebbero vane, e fuor di luogo, tutte le discussioni che volessero ricondursi alle concezioni estreme del problema della Libia.

Ora, dicevo, l'azione di Governo, nella situazione che si è andata creando, si urta contro

diffidenze che sono sorte nelle popolazioni dell'interno della Tripolitania. Sono forse giustificate tali diffidenze? I capi del movimento nazionalista arabo, che in quest'ora di risveglio panislamico hanno assunto una indiscutibile autorità, anche in mezzo alle popolazioni dell'interno della Tripolitania, ci rivolgono volentieri rimproveri di incomprendimento dell'anima del loro popolo, di incomprendimento e di negazione delle sue aspirazioni, ed elencano una lunga serie di torti che, secondo loro, costituirebbero la responsabilità dei nostri Governi nella Libia. A questa lunga serie di recriminazioni io non credo sia il caso di rispondere con una polemica, punto per punto. Debbo soltanto dire che il presupposto, su cui queste critiche sono fondate, non regge: perchè non vi è nulla nella coscienza del popolo italiano e nella politica dei governi italiani finora succedutisi, che significhi incomprendimento delle aspirazioni degli arabi, che significhi negazione di tutto ciò che vi è di giusto e di legittimo nelle loro rivendicazioni. Se noi guardiamo indietro alla storia della nostra impresa libica, noi vediamo che questa impresa fu sempre ispirata ad un concetto di associazione e di collaborazione, con le popolazioni arabe; concetto che talvolta, forse, si è spinto molto innanzi e che ha dato luogo, in alcune circostanze, a malintesi e ad equivoci intorno alla nostra forza; ma che, indubbiamente, rispondeva alle vere intenzioni dei nostri governi e al vero sentimento del popolo italiano.

La civiltà araba, che ha brillato nel mondo durante il medio evo più denso, e che ha rischiato molta parte del cammino che si estende fra la decadenza del mondo antico ed i primi albori del mondo moderno, ha un altissimo posto nei ricordi e nell'ammirazione del nostro popolo; e non soltanto ha un posto nei nostri ricordi, ma costituisce altresì un elemento insopprimibile della stessa civiltà italiana, perchè è legata alla storia e alla vita di una delle più nobili tra le regioni nostre: la Sicilia. E l'Italia, paese di antica e complessa civiltà, non ha nulla da temere dal vedere riaffermarsi, nella sua vigorosa unità nazionale, quegli elementi di coltura che, attraverso la sua lunga e molteplice storia, hanno partecipato alla formazione etnica e spirituale del nostro popolo. Così, tre anni fa, dopo l'armistizio, essa non ha dubitato di asso-

ciare a sè quegli elementi germanici, viventi entro la cerchia delle Alpi, che sono eredi di un popolo il quale nei secoli passati si mescolò largamente ai discendenti del sangue romano; così l'Italia non poteva temere - e la concessione degli Statuti libici lo ha dimostrato - che risorgesse, associato alla sua vita, qualche nobile elemento che nel passato ha avuto la sua parte nella nostra storia.

Ora, con questo spirito, e sulla base di questi concetti, la politica italiana ha sempre concepito il proprio rapporto di fronte agli Arabi, non soltanto come un rapporto tra l'Europa civile e il mondo orientale, ma, in modo particolarissimo, come il rapporto fra una Potenza mediterranea oltrechè europea, anzi fra « la Potenza mediterranea » ed il mondo orientale. Rapporto, dunque, che, mentre rafferma le tradizioni ed i concetti fondamentali della civiltà europea, non si chiude in un duro ed incomprendivo atteggiamento di occidentalismo, di fronte alle idealità ed ai sentimenti dell'Oriente. Pertanto, quella che forse fu un'ingenuità idealistica della nostra politica, cioè la concessione degli Statuti libici, non deve essere da noi rinnegata e rimpianta: perchè, se anche nel campo della realtà essa non ha potuto dare tutti quei frutti che se ne speravano, essa però resta a testimoniare quella che è la tendenza della nostra politica: tendenza alla quale intendiamo di mantenerci fedeli, e che certamente potrà dare in avvenire, grazie alla nostra accresciuta esperienza, frutti migliori.

Ora, onorevoli senatori, se questi sono i sentimenti leali del popolo italiano, se questi sono i criteri ai quali si è ispirata, e vuole ispirarsi, la nostra politica libica, resta però da considerare quali siano i sentimenti e quali i criteri a cui si ispira l'altra parte: giacchè per parlare di collaborazione bisogna essere almeno in due. Noi sappiamo quello che noi vogliamo, quello che è nella nostra coscienza: resta da stabilire quello che vogliono, quello che è nella coscienza delle popolazioni arabe dell'interno. Si è parlato, in questi giorni, di contatti fra noi e gli Arabi, come tra Potenza e Potenza. Mi si permetta di dire che nessuna espressione è meno rispondente alla realtà dei fatti e alle intenzioni del Governo. Il Governo non pensa affatto di accettare contatti con le popolazioni dell'interno, come da potenza a potenza. Il Governo non ha

avuto, e non poteva avere, nessuna obiezione contro il criterio di rendersi edotto di quelli che sono i desideri e i voti delle popolazioni: ma, perchè ciò sia possibile, è necessario che questi contatti abbiano il carattere di contatti normali fra Governo e cittadini di un paese. Se questa condizione si verifica, se le conseguenze che da questa condizione scaturiscono - e cioè il ritorno della Tripolitania ad uno stato di normalità soprattutto in materia di servizi pubblici - si verificheranno, non potrà esservi nessuna difficoltà, da parte del Governo, a rendersi conto di quelli che sono i desideri delle popolazioni dell'interno. Poichè noi desideriamo che il nostro Governo della Tripolitania sia fondato, oltre che sui diritti politici riconosciuti dai Trattati, altresì sul consenso delle popolazioni; noi cadremmo in una strana contraddizione se ci rifiutassimo di conoscere i pensieri ed i sentimenti delle popolazioni locali. Ma è necessario che essi ci siano fatti conoscere all'infuori di qualsiasi equivoco.

Ora l'equivoco più grave si verrebbe a creare se i capi arabi, ai quali risale la responsabilità dell'attuale situazione nell'interno del paese, persistessero nel ritenere che sia possibile parlare con l'autorità italiana, come potenza a potenza. Il Governo si è preoccupato di far conoscere, in maniera non equivoca, questo suo pensiero intorno alla situazione, alle popolazioni dell'interno. Io mi auguro vivamente che il buon senso di quelle popolazioni permetta loro di percepire tutto quello che vi è di giusto in questo punto di vista, e che dei puntigli troppo persistenti o delle illusioni, che sarebbero seguite dalle più amare delusioni intorno a quelle che sono le reali possibilità della politica italiana in Tripolitania, non inducano quei capi a persistere in quello che è indiscutibilmente un errore e che avrebbe come conseguenza l'impossibilità assoluta, per noi, di ascoltare la loro voce. Io mi auguro che questa rigidità di atteggiamenti non si determini e che i capi intendano che il Governo italiano è desideroso di affrontare, con serenità e con comprensione di quello che sono le condizioni locali, il problema della pacificazione della Tripolitania. Noi desideriamo vivamente la pace. Ma non avremo la possibilità di attuarla se le popolazioni non la desiderano come noi; e se la desiderano, esse debbono offrirci prove tan-

gibili del loro desiderio. Senza tali prove non avremmo altra politica possibile all'infuori di quella che consisterebbe nell'attendere nelle nostre posizioni attuali, nel mantenere alto il nostro prestigio e nell'affidare al tempo e ad una politica perseverante e coerente il raggiungimento di risultati migliori di quelli ai quali, ora, non ci sarebbe dato di poter pervenire.

Io credo che sia necessario, nel confronto delle popolazioni della Tripolitania e della Cirenaica di attuare una politica di assoluta lealtà e sincerità. Noi non pensiamo affatto di svolgere, nella Libia, una politica intesa ad acuire il dissenso fra i capi e fra le popolazioni; ma anzi dobbiamo cercare di ottenere fra loro quella concordia, che non soltanto ci gioverà, ma che è una condizione indispensabile per il ristabilimento dell'ordine interno. Nessun ordine sarà possibile nella Libia finchè persisteranno le rivalità fra capi e capi; rivalità dalle quali, forse, in qualche momento, si è potuto credere, per una inesatta visione delle cose, di trarre risultati per noi utili. Noi non desideriamo di collaborare a creare cause di dissenso, che poi si traducono fatalmente in cause di disordine e di ribellione; noi desideriamo invece che in seno alle popolazioni dell'interno si creino elementi di concordia, ai quali la nostra politica potrà fare appello, non invano, per raggiungere un migliore assetto interno del paese.

Ma è necessario che queste parole, che sono l'espressione sincera dei fini verso i quali la politica del Governo intende orientarsi, non lascino sorgere alcun equivoco nella mente di coloro che dirigono le popolazioni dell'interno, con i quali in questo momento siamo in dissenso. Se i capi dell'interno desiderano di giungere ad una sincera pacificazione della Tripolitania, essi sanno, oggi, che la via maestra per giungere a tale obiettivo è aperta. Essi non hanno che da percorrerla con lealtà e con sincerità. Ed il Governo nulla trascurerà per dare finalmente alla Libia quella pace interna che è nel comune interesse di raggiungere. Ma se per caso i capi avessero in mente altri disegni; se essi, dietro le loro richieste, mirassero per avventura a tenere il paese in agitazione; perchè questa agitazione è mezzo necessario per l'attuazione di disegni estremi di riscossa panislamica, allora deve essere ben chiaro che

non vi è possibilità di accordo. Il Governo dovrebbe, in tal caso, mantenersi intransigente custode della sovranità italiana e riservare all'avvenire quell'azione che, nel presente, non fosse possibile di compiere.

Le responsabilità, a questo momento, sono ben chiaramente definite.

Se si vuole la pacificazione, il Governo è pronto a collaborare per il raggiungimento di tale utilissimo fine; ma se a questo fine non si vuol giungere, il Governo saprà rammentare soltanto quello che è il suo supremo dovere: e cioè la tutela, nel presente e per l'avvenire, degli interessi e del diritto del nostro paese. (*Approvazioni, applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Libertini per dichiarare se è soddisfatto.

LIBERTINI. Devo anzitutto una breve risposta al mio ottimo amico, onorevole Mosca, che ha creduto di rilevare delle inesattezze in alcuni argomenti che han fatto parte dello svolgimento di questa interpellanza. Egli contesta la inafferrabilità degli arabi: io debbo rispettare la sua opinione, ma non è dimostrato che la sua sia più esatta della mia.

In ordine ai dolorosi fatti del 1915, debbo chiarire che io non ho mai messo in dubbio l'eroismo delle nostre truppe: ho per esse tutto il rispetto che un italiano deve avere per l'esercito, al quale anch'io mi onoro di appartenere, ma certamente le nostre condizioni in Libia in quell'anno terribile erano tali che, malgrado gli atti di eroismo compiuti dai nostri valorosi soldati, ci trovavamo in una situazione critica, eravamo uno contro mille, e quindi nemmeno con un numero molto maggiore di soldati si sarebbe potuto far argine all'invasione e alla violenza degli avversari.

Per quanto riguarda la risposta datami dal l'onorevole ministro, non posso che approvare le sue esaurienti dichiarazioni. Non credo di aver lumeggiati gli avvenimenti in modo da far ritenere alle popolazioni arabe che l'Italia poteva ancora seguire una politica di debolezze e di cessioni. Quello che noi desideriamo, onorevole ministro, è che il Governo con la sua politica cauta, ma energica, faccia comprendere che non è più il tempo in cui si possa mettere in dubbio quello che noi vogliamo. Ed ella seguendo la politica che ha così espli-

citamente affermato dinanzi al Senato, avrà il plauso nostro e del Paese.

MOSCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCA. In primo luogo faccio osservare all'onorevole Libertini che, anche nei momenti più gravi, il nostro presidio di Tripoli era di 25,000 soldati; forze tali che non potevano essere sopraffatte da quelle di tutti gli arabi della Tripolitania messi insieme: dunque a Tripoli non si è corso mai nessun rischio.

Ma lasciamo questo argomento: ho ascoltato molto attentamente quello che ha detto l'onorevole ministro delle colonie e, se fossi l'interpellante, non potrei dichiararmi nè soddisfatto, nè insoddisfatto. Quindi io mi limito ora a sottoporre all'onorevole ministro, un solo suggerimento. Il ministro ha parlato della necessità di un programma e di tante altre cose più o meno importanti; io mi permetto di raccomandargli di non credere a tutti quelli che hanno lo specifico per pacificare di un colpo la Tripolitania: non creda l'onorevole ministro che la Tripolitania si possa acquietare mediante una politica di avvicinamento con gli intellettuali panislamici o mediante l'interessamento degli arabi negli affari; il solo metodo possibile è quello di avere un programma chiaro, che ci consenta di sapere bene quello che là si deve fare, e di attuarlo, a grado a grado, con coerenza e costanza affidandone l'esecuzione ad uomini realmente capaci. Quando ella avrà questo programma e questi uomini, vedrà, onorevole ministro, che col tempo la Tripolitania sarà pacificata.

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero D'Aste, Apolloni, Arlotta, Artom.

Baccelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Beria

D'Argentina, Berio, Bernardi, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Boselli, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Caldesi, Calisse, Campello, Campostrini, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cattaldi, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chimienti, Cimatei, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Prospero, Cusani Visconti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazzà, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco.

Fadda, Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferrero Di Cambiano, Ferri, Figoli, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Foà, Fracassi, Fradeletto, Francicavina, Fratellini.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Golgi, Grandi, Grassi, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Leonardi Cattolica, Libertini, Loria, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Malfatti, Malvezzi, Mango, Manna, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Mattioli, Mayer, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca.

Niccolini Pietro, Novaro.

Pagliano, Palumbo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Piaggio, Pianigiani, Piccoli, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Ridola, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota, Ruffini.

Saladini, Salata, Sanarelli, Sandrelli, Scalori, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Serristori, Setti, Sili, Sonnino, Spirito, Squitti, Suardi.

Tamassia, Tassoni, Thaon Di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi Della Torretta, Tommasi, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Vanni, Venosta, Venzi, Vicini,
Viganò, Vigliani, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

Presentazione di un disegno di legge.

DELLO SBARBA, *ministro del lavoro*. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLO SBARBA, *ministro del lavoro*. Ho
l'onore di presentare al Senato un disegno di
legge per il « Riordinamento dell'Opera Nazio-
nale dei combattenti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro
del lavoro della presentazione di questo disegno
di legge, che seguirà il corso stabilito dal re-
golamento.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della
votazione a scrutinio segreto sui seguenti di-
segni di legge:

Ratifica da parte del Parlamento del Regio
decreto 5 giugno 1921, n. 755, relativo agli
arsenali della Regia marina ed ai servizi a terra
(N. 276):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 212 |
| Favorevoli | 182 |
| Contrari | 30 |

Il Senato approva.

Ratifica dei progetti di convenzione adot-
tati dalla sessione di Washington della Confe-
renza internazionale del lavoro (N. 185):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 212 |
| Favorevoli | 175 |
| Contrari | 37 |

Il Senato approva.

Concessione di pensione alla vedova di
Napoleone Colaianni (N. 353):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 212 |
| Favorevoli | 178 |
| Contrari | 34 |

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti
27 novembre 1919, n. 2355, 7 marzo 1920, nu-
mero 243 e 18 aprile 1920, n. 629, concernenti
norme circa il pagamento delle obbligazioni
pagabili in oro (N. 214):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 212 |
| Favorevoli | 180 |
| Contrari | 32 |

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 10
agosto 1919, n. 1468 e 1475 e 20 febbraio 1921,
n. 222, circa riammissione e trasferimento in
servizio attivo permanente di ufficiali di va-
scello appartenenti ai ruoli di complemento e
della riserva navale (N. 274):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 212 |
| Favorevoli | 180 |
| Contrari | 32 |

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 9 ot-
tobre 1919, n. 1848 e 20 febbraio 1921, n. 223,
riguardanti i ruoli organici della carriera am-
ministrativa del Ministero della marina, nonché
quello delle ragionerie dei Regi arsenali mili-
tari marittimi (N. 275):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 212 |
| Favorevoli | 180 |
| Contrari | 32 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto
11 marzo 1920, n. 349, recante provvedimenti
economici a favore degli insegnanti della Regia
Accademia navale (N. 277):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 212 |
| Favorevoli | 179 |
| Contrari | 33 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto in
data 26 settembre 1920, n. 1464, relativo a
concorsi per fanalisti di ruolo (N. 278):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 212 |
| Favorevoli | 174 |
| Contrari | 38 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1729, che abroga l'ultimo comma dell'art. 6 della legge 23 giugno 1912, n. 637, concernente il numero dei professori ordinari nel Corpo civile insegnante della Regia Accademia navale (N. 279):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 212 |
| Favorevoli | 181 |
| Contrari | 31 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto in data 8 gennaio 1920, n. 54, che stabilisce gli assegni di vitto al personale navigante aereo della Regia marina (N. 316):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 212 |
| Favorevoli | 186 |
| Contrari | 26 |

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 20 novembre 1919, n. 2240, e 17 gennaio 1920, n. 166, che stabiliscono la composizione delle Commissioni giudicatrici degli ufficiali da dispensare dal servizio attivo permanente per riduzione di ruoli organici; del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2042, che modifica l'articolo 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1911, numero 1497; del Regio decreto 28 marzo 1915, n. 339, relativo alla creazione della qualifica di « primo capitano »; dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1383, e 24 novembre 1919, numero 2167, concernenti disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali generali in servizio attivo permanente (N. 280):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 212 |
| Favorevoli | 180 |
| Contrari | 32 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 575, e del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1276, recanti provvedimenti per il personale delle categoria d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra (N. 293):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 212 |
| Favorevoli | 182 |
| Contrari | 30 |

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: « Partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione commemorativa della indipendenza del Brasile che avrà luogo a Rio Janeiro dal settembre al novembre 1922 » (N. 347).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione commemorativa della indipendenza del Brasile che avrà luogo a Rio Janeiro dal settembre al novembre 1922 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 347).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

RAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Poche osservazioni, onorevoli Colleghi su questa legge. L'onorevole Boselli ha scritto per tutti noi e per il Senato una relazione veramente bella e significativa. Il momento per spese di Esposizioni non è certo favorevole: ma l'onorevole Boselli ed il Governo hanno saputo chiarire bene la ragione della legge. Io ricordo con compiacimento che questa « prima relazione » del nostro illustre collega Boselli, somiglia a quella, con cui egli iniziò la sua carriera alla Camera dei deputati cinquant'anni or sono, riferendo sulle proposte per il trasporto delle ceneri di Ugo Foscolo in Italia, questa come quella, è una bella pagina di prosa italiana che onora gli atti parlamentari. Ed in questa nuova bella pagina, Paolo Boselli ci ricorda le vicende storiche che associano il Brasile all'Italia, i nostri primi emigrati, i primi tentativi dei lavoratori italiani che lasciarono bella fama di sé in quel grande paese, i loro dolori e le loro mutate fortune e poi ci dice cosa utile e bella che giova sia conosciuta - lo ripeto con soddisfazione anche personale - che cioè l'Italia, con iniziativa privata e specialmente con l'impulso patriottico della *Dante Alighieri* - di cui Paolo Boselli è illustre e venerato presidente, - abbia fondato da anni nel Brasile a S. Paolo una scuola media che raccoglie ormai non solo i figli degli italiani che in quella scuola educano e serbano alto il loro sentimento di italianità (quel sentimento che altri-menti, come sanno tutti coloro che conoscono

le condizioni delle colonie di America, andrebbe disperso o affievolito nei figli, pei contrasti della vita), ma per la bontà dell'istituzione e per la dignità delle persone mandate in quella scuola ad istruire, accoglie altresì i figli dei nativi del luogo, ed è così un faro di italianità che conserva e diffonde non solo la lingua italiana, ma anche la tradizione, la gloria ed il genio d'Italia (*bravo, benissimo*).

L'onorevole Boselli (e consenziente io spero il mio amico Teofilo Rossi, il quale per dovere ha a cuore le scuole industriali, ma comprende ed apprezza tutto il valore e l'importanza degli studi umanistici) l'onorevole Boselli dice una bella novità, e cioè che questa esposizione, col terreno assegnato, coi suoi edifici, con le spese che importa, non deve essere una cosa fuggevole quale « fumo in aere od in acqua la spuma », ma deve lasciar traccia di sé, e perciò si propone che l'edificio, che sarà costruito, non sia di quella fragile materia, con bella arte coperta di gesso e di stucchi, che dopo pochi mesi viene distrutta e dispersa, ma sia stabile e resti come base di un'altra scuola italiana, somigliante a quella di San Paolo, e dia agli italiani che sono colà e che sono molti, operosi e soprattutto sono di alti sentimenti italiani, formi un altro faro di luce che ricordi la patria, le glorie e la fortuna della patria, e dica insieme a quel grande paese — che ha tanta distesa di terra, tante speranze e promesse di lavoro ed è sulla via sicura del progresso e degli studi, — dica quello che l'Italia vale e quello che l'Italia sa fare. Io mi auguro che il voto di Paolo Boselli, che è il voto dell'Ufficio centrale e del Senato del Regno, sia fervorosamente accolto dal Governo. Un italiano di là che è presidente del Comitato della « Dante Alighieri », ha già dato 150,000 lire perchè ciò che si domanda possa avvenire e la scuola sorga. Io mi auguro che il Governo del mio paese intenda la nobiltà della sua missione e faccia in modo che dopo che le belle sale avranno mostrato ciò che produce l'Italia ed il suo genio, lascino traccia duratura, e dicano ai giovani quale è la fortuna e quale la virtù, quale la cultura vera dell'Italia, dicano quale è il pensiero dei grandi scrittori italiani ed istruiscano quei giovani alla lingua della nostra patria e alla storia delle sue glorie e delle sue fortune (*Vivissime approvazioni*).

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e del commercio*. Onorevoli colleghi, nessuna miglior sorte, nessuna fortuna maggiore poteva toccare al progetto di legge, che io ho portato davanti al Senato, che quella di essere esaminato e approvato da un Ufficio Centrale che ha avuto per presidente e relatore un uomo come Paolo Boselli, onore del Parlamento, onore del Senato italiano, il presidente di quella *Dante Alighieri* che tanta luce di italianità ha portato in tutto il mondo (*benissimo*).

Egli in una sua relazione, veramente meravigliosa, piena di concetti e di alto sentimento di affetto di patria, ha dato il miglior viatico che potesse darsi a questa nobile intrapresa.

Io ho la profonda convinzione dell'utilità, dirò meglio della necessità, del concorso dell'Italia all'esposizione di Rio de Janeiro. Mi arrendo alle considerazioni già fatte dall'onorevole relatore, ed esposte dal mio amico senatore Rava, sul momento doloroso che attraversiamo in fatto di spese, e comprendo anch'io che questo non sia il momento di spese folli e vane, ma un momento di raccoglimento. Ad ogni modo, però, vi sono delle spese che diventano necessarie, quando dietro ad esse vi è il buon nome d'Italia, quando si tratta di assicurare all'Italia, nei campi della competizione internazionale, il posto che le spetta. Questo appunto si verifica per l'esposizione di Rio de Janeiro.

Il Brasile è forse la più grande e la più naturale delle colonie italiane. Noi abbiamo nel Brasile un'emigrazione immensa che aumenta di giorno in giorno. Abbiamo colà degli interessi che sono colossali. Inoltre si tratta di un paese che ha un avvenire sconfinato, di un paese vasto quasi quanto l'Europa, il quale non conta che 25.000.000 di abitanti; di un paese, il quale dispone di immense ricchezze naturali ancora inesplorate.

Ed io che vi parlo, o signori, conosco personalmente, per averlo visitato varie volte, il Brasile dove mi recai fin dalla giovinezza; ed ho poi seguito l'evoluzione di quel paese anche nel campo sociale. Io ricordo quello che era un tempo l'emigrazione nostra, quando i nostri emigranti erano sfruttati dall'avidità dei *fazendeiros*, e ricordo pure che 25 anni or sono presentai un'interpellanza nell'altro ramo del Parlamento al ministro degli affari esteri di

allora, onorevole Visconti Venosta, perchè facesse cessare tante crudeltà. La situazione è ora profondamente cambiata e queste crudeltà non si ripetono più. Ora vi è affiatamento fra i coloni e i datori di lavoro, ora il Governo brasiliano, d'accordo col Governo italiano, ha preso importanti provvedimenti a garanzia dei nostri lavoratori, e la nostra emigrazione trova un campo pacifico e fecondo di attività. Tanto pacifico che noi vediamo, come ha ora accennato l'onorevole senatore Rava, che vi sono delle regioni come S. Paolo, dove pare di essere in Italia perchè tutti parlano italiano, dove la maggior parte della popolazione, la più elevata, quella che vive non solo del commercio e dell'industria ma anche delle arti liberali, è italiana; è gente che si è saputa guadagnare la propria splendida posizione e che si impone per il suo valore a tutto il resto della popolazione.

Ma se queste, onorevoli senatori, sono le ragioni materiali, che possono militare a favore del nostro progetto, vi sono anche delle grandi ragioni morali, perchè vi è una grande affinità letteraria, artistica, politica e storica fra noi e il Brasile. Vi è anzitutto un grande affetto tra le popolazioni brasiliane e le italiane. Sono popolazioni che vanno pienamente d'accordo e lo stesso onorevole relatore giustamente ha citato a titolo d'onore l'attuale ambasciatore del Brasile in Italia Souza Dantas, che tanto ha fatto per l'affiatamento dei due popoli. Oltre a ciò vi è una vera e propria cultura italiana, che si sta formando nel Brasile.

L'onorevole Rava ha accennato a quell'istituto che esiste a Santos e che ha dato risultati addirittura insperati, istituto che accoglie centinaia di giovani italiani e brasiliani e che conferisce diplomi validi tanto in Italia quanto nel Brasile, e che ha fatto diffondere la gran luce della civiltà italiana su tutto il Brasile.

Vi è inoltre una ragione storica, che ci spinge a domandare il concorso degli italiani all'esposizione di Rio Janeiro. Ricordiamo che quest'anno il Brasile festeggia il centenario della sua liberazione, che ebbe luogo nel 1822, proprio l'anno dopo dei primi moti, dei primi albori della libertà italiana; e forse fu la rivoluzione del '21, quella che si svolse prima a Torino e poi nelle altre parti d'Italia, che diede lo spunto alla rivoluzione americana. Noi ita-

liani questo non dobbiamo e non possiamo dimenticare, come non possiamo dimenticare che il genio di Simone Bolivar, al quale è dovuta la libertà del Sud America, si disposava al genio del più grande patriota italiano d'allora, Giuseppe Mazzini (*bene*).

Nè vanno dimenticate le fiorenti nostre colonie dell'America latina ed in genere tutti gli Italiani che si sentono colà come in casa propria, anche per antiche tradizioni, perchè in America il nome di Giuseppe Garibaldi è ancora popolare come è popolare in Italia, Essi si sentono là come in casa loro, perchè sanno che l'America è stata due volte scoperta dagli italiani, scoperta una volta da Cristoforo Colombo e vaticinata prima dal genio di Dante, che forse nelle montagne che circondano Rio Janeiro vedeva quella montagna bruna, sulla quale va ad infrangersi la nave di Ulisse.

Ora l'onorevole relatore ha rivolto a me due domande, alle quali io risponderò prontamente. Egli desidera che questo edificio che si deve costruire a Rio Janeiro sia edificato in modo che esso possa servire ad ospitare il futuro istituto medio di Rio Janeiro.

Io posso dare formale assicurazione a lui e all'onorevole Rava che questo istituto rimarrà sempre a maggior gloria d'Italia e potrà sopperire ai bisogni di quella Colonia, che desidera ardentemente questo istituto, e che è disposta ad aiutare con mezzi finanziari e morali. L'altro quesito che mi è stato posto dall'onorevole relatore riguarda un altro punto. Egli chiede che le somme, che noi domandiamo che siano stanziare, non debbano servire ad inutili pompe, ad inutili feste e ad altre cose simili. Onorevole relatore, io le rispondo subito che nessuna somma sarà distratta per questo scopo. Ella ha ragione quando dice che l'utilità delle esposizioni, il loro valore si desume da quello che si espone, da quello che rappresenta l'opera degli espositori, non si desume dalle feste, dalle grandiosità, che possono accompagnare queste esposizioni. L'Italia in questa esposizione si prefigge un solo scopo, quello di poter provare che essa, dopo aver vinto la grande guerra, sa risorgere anche nel campo economico. Essa vuol provare che non è soltanto un popolo di artisti e di letterati, ma un popolo di lavoratori, di produttori e di industriali, che sa affermarsi nel campo economico

delle competizioni. Questo è lo scopo che noi raggiungeremo.

Ella, onorevole relatore, nella sua splendida monografia ha finito invitando il Senato a portare un saluto al nobile e forte popolo brasiliano e agli italiani che in quella terra vivono e lavorano. A nome del Governo mi associo con entusiasmo a questo saluto, ed il Senato mi permetterà che lo estenda a quella pleiade di italiani che in ogni parte del mondo sotto lontani cieli, sotto lontani climi, soffre, spera e lavora portando nel cuore e nella mente il nome d'Italia (*Applausi vivissimi, congratulazioni*).

BOSELLI, *presidente dell'Ufficio centrale e relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *presidente dell'Ufficio centrale e relatore*. Dopo i discorsi del senatore Rava e del ministro Rossi ogni parola mia sarebbe soverchia. A me è debito di ringraziare vivamente e l'uno e l'altro dei due valorosi e splendidi oratori e carissimi amici.

Il senatore Rava mi ha fatto ringiovanire richiamandomi ai primi albori della mia vita nell'altra Camera. Io lo ringrazio di questo sorriso che ha dato alla mia vecchiezza, richiamandomi a quegli anni passati.

Il ministro amico Rossi, uso alle visioni dantesche come egli è, rivolgendosi a me ha ingigantito i meriti della mia relazione. Ma io non voglio essere falsamente modesto, e dirò che in ogni manifestazione di affetto e di consenso che mi viene dal Senato ravviso e sento come il massimo onore della mia vita, e ne provo il più vivo e grato compiacimento. (*Applausi*).

Io ringrazio, con fiducia, a nome dell'Ufficio centrale, il ministro di avere accolte le due nostre raccomandazioni. Sorgerà a Rio de Janeiro una scuola pari a quella di S. Paulo, e sarà grande merito suo di averne assicurate stabilmente le sorti.

E sicuro io sono, conformemente alle dichiarazioni sue, sicuro io sono che questa esposizione si svolgerà nel modo che egli ha affermato, in guisa da recare il massimo onore alla attività italiana senza soverchiare nelle spese. Perché conviene togliere anche dai ricordi del nostro paese questo pensiero, che le esposizioni, qualche volta, costino più di quello che valgono. (*Approvazioni*).

Noi in questo caso dobbiamo dimostrare, e il Governo lo dimostrerà, che questa esposizione costerà meno di quello che saprà valere. (*Approvazioni*).

Il ministro ha chiuso il suo discorso luminoso ed attraente (io lo conosco da troppo tempo per esserne meravigliato, ma tutte le volte che lo ascolto ne godo come a seguire un canto di bella poesia), il ministro ha chiuso il suo dire rinnovando il saluto a tutti gli italiani che pensano e lavorano lontani della patria. Mi associo, e credo di poter dire a nome del Senato, a questo saluto. (*Approvazioni*).

Tornando un istante, specialmente oltre i mari, io saluto sì tutti quei nostri fratelli che oltre i mari e nelle Americhe specialmente pensano e lavorano, ma concedetemi che io saluti singolarmente quei nostri fratelli che durante la guerra vennero sì può dire volontari (*applausi*) nel nostro, nel loro paese (e dico volontari, perchè per venire dovettero superare incredibili difficoltà), quei nostri fratelli che hanno sopportato non solo i pericoli della guerra e le fatiche del contrastato viaggio, ma che, tornando alle loro famiglie, lungamente abbandonate alle ansie ed ai travagli della vita, ebbero ad incontrare, purtroppo, anche il dileggio di coloro che non li hanno imitati. Questi italiani nostri, cui troppo tardarono o mancarono perfino i mezzi di ritorno, lasciate che in modo particolare io li segnali e li saluti; essi compirono sì il loro dovere, ma furono eroi: attraversarono arditamente i mari, diedero valorosamente il sangue per la patria comune. La patria sia a questi figli suoi, che l'hanno sempre nel cuore e colle opere la onorano e se ne dimostrarono fidi e validi assertori, la patria sia riconoscente con memore affetto e con durevole plauso. (*Applausi vivissimi e prolungati. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di sei milioni per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione Internazionale di Rio de Janeiro. Detta somma sarà stanziata in appositi capitoli della parte straor-

dinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Industria e del Commercio per gli esercizi finanziari seguenti:

1921-22 L. 2.000.000
1922-23 » 4.000.000

(Approvato).

Art. 2.

È data facoltà al Governo di affidare, mediante decreto Reale promosso dal Ministro dell'Industria e del Commercio, di concerto col Ministro del Tesoro, l'incarico di organizzare e dirigere il concorso italiano all'Esposizione internazionale di Rio de Janeiro, ad un Regio Commissario generale.

Con decreto Reale saranno pure fissate le attribuzioni del Regio Commissario, nonchè le norme dirette a contenere le spese entro il limite della somma autorizzata con la presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 664, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con Regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860 » (N. 249).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge; « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 664, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva marittima approvato con Regio decreto 16 dicembre 1888, numero 5860 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale n. 664, in data 20 aprile 1919, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con Regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con Regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 21 marzo 1918, n. 427;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero 2 dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 21 marzo 1918, n. 427, è sostituito dal seguente:

« 2. Coloro che per lo spazio di quattro mesi abbiano, dopo compiuta l'età di dieci anni, esercitata la pesca all'estero od in alto mare o costiera nei porti, nei laghi e nelle lagune, oppure il mestiere di barcaiolo o battellante di porti, spiagge, laghi e lagune, sotto qualsiasi denominazione.

« Sono però esclusi dalla leva marittima i gondolieri di Venezia addetti ai servizi dei privati e traghetti interni della città, quando, per altri motivi, non debbano essere soggetti ».

Art. 2.

L'articolo 43 del testo unico delle leggi sulla leva marittima 16 dicembre 1888, n. 5860, è sostituito dal seguente:

« Gli studenti delle Università e degli Istituti assimilati, quelli dell'ultimo corso degli istituti e scuole di nautica possono ottenere dal ministro della marina che, in tempo di pace, sia ritardata la loro chiamata sotto le armi sino al 26° anno di età.

« Cessa per essi l'ottenuto beneficio compiuta che abbiano questa età, od anche prima, se abbiano terminati gli studi intrapresi, ovvero non li continuino; epperò sono obbligati ad intraprendere il servizio militare con gli uomini di prima categoria della prima classe che sarà chiamata sotto le armi ».

Art. 3.

All'articolo 79 dello stesso testo unico è apportata la seguente aggiunta:

« L'ammissione al volontariato di un anno può avere luogo anche dopo l'arruolamento, purchè non sia trascorso più di un mese da quando il militare si trova sotto le armi ».

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato ad includere le disposizioni del presente decreto nel testo unico delle leggi sulla leva marittima.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 20 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO — DEL BONO.

V. *Il Guardasigilli*
FACTA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1920, n. 621, che porta modifiche alla legge sulla leva marittima » (N. 250 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 2 mag-

gio 1920, n. 621, che porta modifiche alla legge sulla leva marittima ».

Chiedo al ministro della marina se consente che la discussione si faccia sul testo modificato dalla maggioranza dell'Ufficio centrale.

DE VITO, *ministro della marina*. Consento.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge, PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 250 A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

LEONARDI CATTOLICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA. Ho chiesto di parlare su questo disegno di legge per la mia qualità di presidente del Consiglio dell'istruzione nautica, poichè il disegno, sia pure incidentalmente, tocca quell'importante argomento.

La ragione principale per la quale l'istruzione nautica e gli Istituti nautici sono passati dal Ministero della pubblica istruzione a quello della marina è stata quella che la Marina, intendendone meglio i bisogni culturali e pratici professionali, vi avrebbe meglio provveduto.

Per la parte culturale, la marina ha effettuato delle importanti riforme che hanno notevolmente elevato il livello degli studi; ma, per quanto riguarda l'istruzione pratica professionale, resta ancora molto da fare.

Il sistema adottato da qualche anno non ha fatto buona prova, ed è perciò indispensabile adottarne un altro.

L'Ufficio dell'istruzione nautica ha già preparato un completo programma per le esercitazioni pratiche, a terra ed a mare, degli studenti degli Istituti nautici e di quelli dell'Istituto superiore navale, ma è necessario stabilire nel capitolo del bilancio della marina, che si riferisce all'istruzione nautica, una somma da destinarsi esclusivamente a quelle esercitazioni.

Ora, poichè colla modifica apportata all'articolo 15 del disegno di legge in discussione, grazie alla riduzione del numero degli ufficiali di complemento, si è realizzata una economia di parecchi milioni, io esorto l'onorevole ministro De Vito a destinarne una congrua parte all'istruzione pratica professionale. Così facendo, egli renderà un grande beneficio non solo alla

marina mercantile, ma anche alla marina militare, entrambe dipendenti dal suo Ministero.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto 2 maggio 1920, n. 621, relativo a modificazioni della legge sulla leva marittima, con le variazioni risultanti dal testo seguente:

(*Omissis*)

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con Regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, serie 3ª, ed alle successive disposizioni che regolano la materia, sono apportate le modificazioni che risultano dal presente decreto.

(Approvato).

Art. 2.

Sono soggetti alla leva marittima:

1) i cittadini del Regno che al momento della chiamata della leva di terra della propria classe siano iscritti fra la gente di mare sia di 1ª che di 2ª categoria, o che comunque abbiano esercitato o esercitino la navigazione anche da diporto o la pesca all'estero, o in alto mare o costiera, nei porti, nei laghi o nelle lagune; oppure il mestiere di barcaiolo o di battellante di porti, spiagge, laghi o lagune, sotto qualsiasi denominazione;

Sono però esclusi dalla leva marittima i gondolieri di Venezia addetti al servizio dei privati od ai traghetti interni della città, quando per altri motivi non debbano esservi soggetti;

2) gli operai, artieri, manovali, garzoni di qualsiasi categoria che sotto qualunque titolo hanno prestato o prestano servizio negli arsenali, cantieri e stabilimenti di lavoro di qualsiasi specie della Regia marina;

3) coloro che per un periodo di almeno quattro mesi, dopo compiuto il diciottesimo anno di età, abbiano esercitato od esercitano il mestiere di maestro d'ascia, calafato o carpentiere in ferro o in legno di galleggianti di mare, laghi o lagune;

4) gli operai che per un periodo di almeno quattro mesi dopo compiuto il diciottesimo anno di età, siano stati o siano tuttora addetti alla costruzione o all'allestimento di navi, agli armamenti navali guerreschi, ovvero alla costruzione o riparazione di macchine, caldaie, macchinari ausiliari e in generale qualsiasi materiale di allestimento di navi, o a costruzioni aeronautiche marine;

5) i meccanici, fuochisti ed altri individui che siano stati impiegati per un periodo di almeno quattro mesi dopo compiuto il diciottesimo anno di età, o che lo siano tuttora, sotto qualsiasi titolo, in servizio di apparecchi generatori o motori dei galleggianti in mare, sui laghi o sulle lagune;

6) i radiotelegrafisti navali;

7) coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano ottenuto il proscioglimento dall'arruolamento volontario precedentemente contratto nella Regia marina;

8) coloro che al momento della chiamata della leva di terra della propria classe abbiano conseguito la laurea di ingegnere navale o il diploma di capitano marittimo, costruttore navale o macchinista navale; come pure quelli che, nel tempo suindicato, si trovino regolarmente iscritti presso le Scuole navali superiori, o Istituti nautici, o Scuole nautiche.

Qualora dall'esame delle note preparatorie di leva marittima di una classe risultasse che il numero degli iscritti eccede il fabbisogno in relazione alla forza bilanciata del Corpo Reale equipaggi, il ministro della marina ordinerà la non iscrizione nelle liste di leva marittima e l'abbandono alla leva di terra degli iscritti esuberanti, dando la precedenza a quelli che ne fanno domanda, in quanto ciò sia consentito dalle esigenze del servizio.

(Approvato).

Art. 3.

La leva marittima è chiamata nell'anno in cui i giovani che vi sono iscritti compiono il 20º anno della loro età, o nel primo semestre dell'anno successivo.

I capitani di porto, ricevuti gli ordini dal Ministero della marina, fanno pubblicare in ogni Comune marittimo, compreso nella loro giurisdizione, l'ordine della leva e l'elenco degli in-

scritti che debbono concorrervi, indicando anche il giorno, l'ora ed il luogo in cui si terrà la prima seduta per l'esame degli iscritti.

Gli iscritti che, per legittimi e giustificati motivi, dei quali hanno l'obbligo dare subito notizia alla Capitaneria di porto, non possono presentarsi al Consiglio di leva nel termine stabilito dal successivo art. 4 del presente decreto, avranno tempo di farlo fino alla data della chiusura della prima sessione, data che, volta per volta, sarà stabilita dal ministro della marina.

La sessione completiva avrà la durata di quattro mesi decorrenti dalla data della chiusura della prima sessione, al termine dei quali dovranno essere definitivamente chiuse le operazioni di leva.

(Approvato).

Art. 4.

Gli iscritti che trovansi nel proprio Compartimento marittimo hanno obbligo di presentarsi al Consiglio di leva nel termine di dieci giorni da quello stabilito per la prima seduta.

Gli iscritti che trovansi nel Regno, ma fuori del proprio Compartimento marittimo, hanno obbligo di presentarsi al Consiglio di leva del Compartimento più vicino, o del proprio Compartimento a loro scelta, nel termine di venti giorni.

(Approvato).

Art. 5.

Gli iscritti che trovansi imbarcati su bastimenti all'estero, i quali fanno periodicamente ritorno nel Regno, hanno l'obbligo di sbarcare al primo approdo nello Stato e di presentarsi al Consiglio di leva del Compartimento dove il bastimento approda, o del proprio Compartimento a loro scelta, nel termine di giorni venti dalla data di arrivo del bastimento.

I pescatori di corallo, o addetti ad altre pesche periodiche che si trovassero impegnati nella campagna di pesca, possono ritardare la loro presentazione fino al termine della stagione della pesca anzidetta. Le pesche periodiche che danno luogo a tale facoltà sono annualmente determinate dal Ministero della marina.

Per gli altri casi di iscritti che si trovino all'estero si applica il disposto dell'art. 33 della legge sull'emigrazione 17 luglio 1910, n. 538.

(Approvato).

Art. 6.

Gli iscritti che concorrono alla leva marittima e sono riconosciuti idonei al servizio militare sono arruolati in una sola categoria, ma per la decorrenza della ferma si applica loro in ogni caso la disposizione del primo comma dell'art. 9.

(Approvato).

Art. 7.

Sono arruolati nel Corpo Reale equipaggi con destinazione a terra coloro che:

a) essendo stati dichiarati una volta rivedibili in base all'art. 53 del vigente testo unico delle leggi sulla leva marittima, nella nuova visita che passassero con la leva successiva non raggiungessero gli estremi di inabilità per essere riformati;

b) si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare, specificate espressamente in apposito elenco da approvarsi con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 8.

La riforma pronunciata dal Consiglio di leva di mare a riguardo degli iscritti e dalla autorità militare marittima a riguardo di militari alle armi od in congedo, è revocabile nel termine di due anni e per decisione del ministro della marina, quando, in seguito a nuova visita, si accerti che le cause che la motivarono non sussistano o siano cessate.

(Approvato).

Art. 9.

La durata della ferma di leva è di due anni: essa decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi. È però in facoltà del ministro della marina, in relazione alle esigenze dei servizi, anticipare il congedamento degli ufficiali ed aspiranti di complemento an-

che individualmente, e dei militari del Corpo Reale equipaggi della classe anziana anche per categorie e specialità.

A coloro che provino di trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 10 e 11 è concessa la riduzione della ferma a tre mesi per decisione del Consiglio di leva. Essi possono essere chiamati alle armi, per compiere tale servizio, a gruppi ed in epoche diverse, con ordine del ministro della marina.

(Approvato).

Art. 10.

La riduzione della ferma spetta all'inscritto il quale si trovi in una delle seguenti condizioni:

1) figlio unico di padre che sia entrato nel 65° anno di età, o che sia affetto da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che lo rendano inabile al lavoro proficuo;

2) figlio primogenito di padre nelle stesse condizioni che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

3) figlio unico di madre tuttora vedova;

4) figlio primogenito di madre tuttora vedova che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

5) nipote unico di avo che sia entrato nel 70° anno di età, e che non abbia figli maschi;

6) nipote unico di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi;

7) primogenito di orfani di padre e di madre, che non abbia un fratello maggiore di 16 anni;

8) fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maggiori di 16 anni;

9) ultimo nato di orfani di padre e di madre che abbia un fratello affetto da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che lo rendano inabile al lavoro proficuo; quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia, perchè affetti da infermità permanenti ed insanabili come sopra detto; ovvero: perchè assenti dichiarati tali con sentenza definitiva a termine del Codice civile; oppure: si trovino detenuti in luogo di pena, e vi debbano rimanere per anni dodici,

decorrenti dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto alla riduzione della ferma.

La riduzione della ferma spetta altresì ai militari di leva che, dopo l'arruolamento, vengono a trovarsi in una delle condizioni stabilite nel presente articolo, o in quello n. 11, previa decisione del Consiglio di leva, in seguito a domanda documentata degli stessi militari. Però l'età del padre e quella dell'avo, contemplate in questo articolo, non danno diritto a tale riduzione, per l'inscritto già arruolato.

(Approvato).

Art. 11.

La riduzione della ferma spetta pure all'inscritto che abbia un fratello consanguineo in una delle seguenti condizioni:

a) morto (sotto le armi o in seguito a riforma) per ferite od infermità contratte a causa di servizio;

b) mutilato o pensionato per ferite riportate a causa di servizio.

La riduzione della ferma per i titoli previsti nel presente articolo è concessa solo quando nessun fratello dell'inscritto, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare, ne abbia già fruito oppure abbia conseguito, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'assegnazione od il passaggio alla 2ª o 3ª categoria.

(Approvato).

Art. 12.

Può essere accordato, in tempo di pace, ai militari che siano indispensabilmente necessari per il governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia, di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima o al massimo della seconda classe successiva alla loro.

(Approvato).

Art. 13.

Possono essere ammessi a contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi per anticipazione di leva, i giovani che abbiano compiuto il 18° anno di età, e posseggano i requisiti

necessari per concorrere alla leva di mare di cui all'art. 2 del presente decreto.

Essi devono contrarre la ferma volontaria di anni 3. Possono, se lo desiderano, contrarre invece la ferma volontaria di 4 o 6 anni di cui all'art. 8 del Regio decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988, modificato dai Regi decreti-legge 24 novembre 1919, n. 2328, e 11 marzo 1920, n. 347; la decorrenza della ferma di 4 o di 6 anni sarà quella stabilita dall'art. 9 summenzionato.

(Approvato).

Art. 14.

I giovanetti ammessi nelle scuole garzoni dei Regi arsenali e stabilimenti militari marittimi, all'atto della loro ammissione nella scuola, devono contrarre la ferma volontaria di quattro anni nel Corpo Reale equipaggi. Tale ferma decorre dal 1º dicembre dell'anno in cui compiono il 18º della loro età; e a tale data essi sono chiamati a prestare effettivo servizio.

Durante la permanenza nella scuola sono considerati comuni di 3ª classe fino al compimento del 17º anno di età, quindi comuni di 2ª classe, e percepiscono la relativa paga. In luogo della ragione percepiscono la mercede che sarà stabilita dal Regolamento della scuola. Il corredo regolamentare verrà ad essi distribuito quando iniziano l'effettivo servizio militare.

Per l'ammissione alle scuole garzoni è requisito imprescindibile, da constatarsi con visita medica militare, il possesso dei requisiti fisici richiesti per il servizio militare marittimo.

Gli allievi delle scuole garzoni, quando hanno compiuto il servizio militare di cui sopra è detto, hanno la precedenza assoluta per l'ammissione in qualità di operai nei Regi arsenali e stabilimenti militari marittimi. Essi possono attendere che si renda vacante il posto, rimanendo spuntati di ferma, e prestando servizio nell'Arsenale o cantiere ove dovranno essere impiegati.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora viene in discussione l'articolo 15 per il quale la maggioranza dell'Ufficio centrale ha presentato alcune modificazioni.

CAGNI, *relatore della maggioranza dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAGNI, *relatore della maggioranza dell'Ufficio centrale*. La minoranza dell'Ufficio centrale ha accettato in seguito ad accordi intervenuti, che l'articolo 15 sia compilato così:

Art. 15.

« Gli studenti degli Istituti di istruzione nautica, che non si trovino in una delle condizioni previste dagli articoli 10 e 11 del presente decreto, o che trovandosi vi rinunzino, sono arruolati nel Corpo Reale equipaggi con la loro classe di leva, sempre che risultino idonei al servizio militare marittimo. Essi sono lasciati liberi per continuare gli studi, restando così per loro sospesa la prestazione del servizio militare, sino al conseguimento del relativo diploma.

Tale beneficio cessa per quelli che ripetono il corso più di una volta.

Al termine dell'ultimo corso, conseguito il diploma di capitano o di macchinista o di costruttore navale, i giovani su menzionati sono chiamati alle armi.

Il ministro della marina, in corrispondenza delle esigenze dei quadri organici, fisserà annualmente il numero di diplomati di ciascuna specialità da chiamarsi a tirocinio di ufficiali di complemento e fisserà quanti giovani si dovranno chiamare da ogni Istituto in proporzione al numero degli iscritti nell'Istituto stesso. Nei limiti di numero stabiliti dal Ministero avranno diritto di preferenza assoluta gli studenti che, avendo le necessarie doti fisiche richieste per gli ufficiali, avranno riportato i migliori punti tanto nell'esame di diploma, quanto nell'esame di esercitazione professionale. Queste saranno stabilite con decreto ministeriale sentito il Consiglio dell'istruzione nautica.

I giovani che per le votazioni ottenute avessero diritto di preferenza ad essere chiamati al tirocinio di ufficiali di complemento e non avessero compiuto il ventesimo anno di età ma abbiano compiuto almeno il diciottesimo potranno dietro loro domanda, essere arruolati con anticipazione per la ferma ordinaria.

Gli studenti summenzionati, compiuto il tirocinio e superate le relative prove, adempiranno i loro obblighi di ferma nel rispettivo grado. Quelli che non riusciranno a superare le prove d'esame ad ufficiale di complemento adempiranno ai loro obblighi di leva nella categoria e con quel grado che potrà essere loro assegnato dal Corpo Reale Equipaggi in relazione alla loro capacità e secondo sarà determinato dal regolamento.

Tutti gli altri diplomati, non prescelti per il servizio da ufficiali di complemento, appena chiamati alle armi faranno un corso speciale sulle navi armate, ultimato il quale saranno incorporati fra gli equipaggi, quali comuni o sotto capi a seconda della loro capacità e potranno avanzare di grado secondo le norme che apposito regolamento stabilirà.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della marina accetta le modificazioni proposte all'articolo 15?

DE VITO, *ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *ministro della marina*. Ringrazio l'onorevole Ufficio Centrale per le proposte che ha fatto, le quali permetteranno di conseguire una sensibile economia, e ben volentieri prendo impegno di presentare le necessarie provvidenze legislative per destinare una parte di queste economie agli esperimenti pratici degli Istituti nautici, come chiedeva il senatore Cattolica (*bene*).

CAGNI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAGNI, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale, ringrazio l'onorevole ministro per aver accettato integralmente le proposte dell'Ufficio centrale.

LEONARDI CATTOLICA. Ringrazio vivamente l'onorevole ministro della marina per l'impegno che egli ha dichiarato di prendere, in conformità della mia raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 15 nel testo letto dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 16.

È in facoltà del ministro della marina di commutare la ferma di leva in quella volontaria

di quattro o sei anni ai sotto capi e comuni che ne facciano domanda.

I sotto capi e comuni che abbiano compiuta la propria ferma di leva possono essere ammessi, su loro domanda, a rimanere in servizio con successivi vincoli di ferma della durata di un semestre o di un anno a loro scelta; al termine di ogni anno sarà corrisposta una indennità di lire 400 ai sotto capi e di lire 200 ai comuni. Un comune promosso durante l'anno, se allo scadere di questo ha più che sei mesi di grado, percepirà l'indennità di lire 300.

Il ministro della marina ha pure facoltà di concedere che rimangano in servizio per un tempo indeterminato e senza vincolo di ferma i militari che ne facciano domanda.

Il provvedimento consentito dal comma precedente dovrà essere attuato nei limiti dei fondi assegnati dal bilancio, così da evitare in modo assoluto, in conseguenza di esso, qualsiasi richiesta di maggiore assegnazione.

È abrogato il disposto del 3° comma dell'articolo 39 del decreto Reale 20 ottobre 1919, numero 1988.

Pongo ai voti l'articolo 16 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 17.

L'estrazione a sorte, il volontariato d'un anno e le surrogazioni di fratello sono aboliti.

La 2ª e la 3ª categoria sono abolite.

(Approvato).

Art. 18.

Sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 87, del testo unico delle leggi sulla leva marittima approvato con Regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860, nonché le leggi 1° febbraio 1900, n. 26; 27 dicembre 1906, n. 679; 5 luglio 1908, n. 348; 18 luglio 1911, n. 765, e 7 giugno 1914, n. 509; i decreti Luogotenenziali 21 marzo 1918, n. 427; 2 febbraio 1919, n. 248, e 20 aprile 1919, n. 664, e tutte quelle altre disposizioni che siano contrarie al presente decreto.

Il Governo del Re è autorizzato a compilare un nuovo testo unico delle leggi sulla leva marittima, coordinandolo con le disposizioni del presente decreto e con le altre che regolano la materia.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 19.

I militari attualmente ascritti alla 2ª e alla 3ª categoria sono trasferiti alla categoria unica stabilita dal presente decreto.

(Approvato).

Art. 20.

Coloro che abbiano assunto il volontariato di un anno prima dell'entrata in vigore del presente decreto, conserveranno la loro qualità e la facoltà di ritardare il servizio a norma delle disposizioni preesistenti.

(Approvato).

Art. 21.

Il passaggio dall'attuale ferma di leva a quella adottata col presente decreto avverrà gradualmente, prolungando in quanto sia strettamente indispensabile l'obbligo del servizio alle armi dei militari delle classi che si trovino o che verranno alle armi, con modalità che, sentito il Consiglio dei ministri, saranno determinate con decreto Reale.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto in data 22 luglio 1920, n. 1060, che apporta varianti a quello 2 maggio 1920, n. 621, contenente disposizioni per la leva marittima » (N. 251-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 22 luglio 1920, n. 1060, che apporta varianti a quello 2 maggio 1920, n. 161, contenente disposizioni per la leva marittima ».

Chiedo all'onorevole ministro della marina se accetta il testo modificato dall'Ufficio centrale.

DE VITO, *ministro della marina*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura del disegno di legge.

PELLERANO, *segretario*, legge :

(V. Stampato N. 251-A).

PRESIDENTE. Anche per questo disegno di legge l'Ufficio centrale propone delle varianti all'articolo 1º all'ultimo capoverso.

CAGNI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAGNI, *relatore*. Le varianti fatte a questo decreto-legge sono imposte dalle variazioni che si sono introdotte nel disegno di legge che il Senato ha testè approvato.

L'articolo 15 porta una correzione in questo disegno di legge n. 251, che concerne un decreto-legge il quale recava modificazioni all'altro approvato col disegno di legge n. 250. Si tratta, insomma, di due disegni di legge intimamente connessi, e le modificazioni fatte in questo disegno di legge sono una diretta conseguenza di quelle testè votate per l'altro progetto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Rileggo gli articoli :

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 22 luglio 1921, n. 1060, che apporta varianti a quello 2 maggio 1920, n. 621, contenente disposizioni per la leva marittima, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

Al Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 621, sono apportate le seguenti variazioni ed aggiunte:

All'articolo 2, dopo il paragrafo 8º, è aggiunto il seguente capoverso: « Coloro che, dopo aver concorso alla leva di terra, si iscriveranno presso le scuole navali superiori, saranno trasferiti dai ruoli del Regio esercito ai ruoli del

Corpo Reale equipaggi, e vi rimarranno definitivamente assegnati dopo che avranno conseguita la laurea ».

All'articolo 3, tra il primo ed il secondo capoverso, è aggiunto il seguente periodo:

« Può essere chiamata anche prima, quando lo esigano contingenze straordinarie ».

All'articolo 15 è aggiunto il seguente capoverso:

« Gli studenti delle scuole navali superiori, analogamente a quanto è stabilito dal presente articolo per gli studenti nautici, faranno anch'essi, con le modalità che saranno determinate dal regolamento, il tirocinio per ottenere il grado di sottotenente di complemento del Genio navale, ovvero guardiamarina di complemento o sottotenente macchinista di complemento ».

Tra gli articoli 15 e 16 sono aggiunti i seguenti due nuovi articoli:

« Art. 15-bis. — Gli studenti delle Università e degli Istituti assimilati possono ottenere dal Ministero della marina che, in tempo di pace, sia ritardata la loro chiamata sotto le armi sino al 26° anno di età. Cessa per essi l'ottenuto beneficio compiuta che abbiano questa età, od anche prima, se abbiano terminati gli studi intrapresi, ovvero non li continuino; epperò sono obbligati ad intraprendere il servizio militare con gli uomini della prima classe che sarà chiamata sotto le armi.

« Alle stesse condizioni potrà pure essere ritardata la chiamata alle armi degli studenti degli Istituti superiori di belle arti, musicali e delle Scuole superiori nautiche, agrarie, industriali, commerciali che saranno designate dal regolamento ».

« Art. 15-ter. — In tempo di pace, qualora due fratelli consanguinei vengano a trovarsi sotto le armi per fatto di leva, la chiamata di uno dei due dovrà, su richiesta della famiglia, essere ritardata fino a che l'altro abbia compiuto la ferma ».

(Approvato).

L'articolo 2 è soppresso.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 404, che approva e rende esecutoria la convenzione stipulata in Napoli il 10 ottobre 1918, per la costituzione del Consorzio per la diffusione della frutticoltura nel Mezzogiorno » (N. 306).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 404, che approva e rende esecutoria la convenzione stipulata in Napoli il 10 ottobre 1918 per la costituzione del Consorzio per la diffusione della frutticoltura nel mezzogiorno ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 404, che approva e rende esecutoria la convenzione stipulata in Napoli il 10 ottobre 1918, per la costituzione del Consorzio per la diffusione della frutticoltura nel Mezzogiorno.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione, stipulata in Napoli, il 10 del mese di ottobre 1918, innanzi al prefetto della provincia di Napoli, in rappresentanza del ministro per la agricoltura per la costituzione del Consorzio per la diffusione della frutticoltura nel Mezzogiorno, tra il Ministero per l'agricoltura, la provincia di Salerno, il comune di Eboli, l'Istituto d'incoraggiamento di Napoli, la Camera di commercio di Salerno, ed il comm. Mattia Farina.

Art. 2.

La convenzione e gli atti successivi occorrenti per il funzionamento del Consorzio, saranno esenti dalle tasse di registro, bollo, ipotecarie, concessioni governative, ed il Consorzio sarà esente altresì dalla tassa di manomorta.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e, trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1766, che concede ad un ente autonomo la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Cotrone ». (N. 329).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1766, che concede ad un ente autonomo la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Cotrone ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1766, che concede ad un Ente autonomo la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Cotrone.

ALLEGATO.

Art. 1.

È istituito, per la durata di anni settanta, un Ente autonomo con la denominazione di « Ente portuale di Cotrone » con sede in Cotrone, per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto, secondo il progetto di massima in data 31 marzo 1919 dell'ispettore superiore del genio civile comm. Domenico Lo Gatto, dell'importo complessivo di L. 70 milioni della quali L. 10 milioni per arredamenti necessari al carico e scarico e al deposito delle merci.

Art. 2.

Lo Stato concede all'Ente portuale:

1° la esecuzione delle opere di sistemazione e ampliamento del porto, del presunto ammontare di L. 60 milioni di cui al citato progetto di massima 31 marzo 1919, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, in adunanza generale 15 maggio 1919, ivi compresi gli impianti ferroviari fissi, gli allacciamenti e le stazioni, ecc.;

2° la gestione per anni settanta, dalla data del presente decreto:

a) delle banchine e dei piazzali del porto, l'esercizio dei mezzi meccanici che saranno forniti dall'Ente a suo carico;

b) delle aree di demanio marittimo comprese nell'ambito portuale.

Art. 3.

L'Ente sarà amministrato da un Consiglio composto di:

un presidente, nominato con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari;

due funzionari del Ministero dei lavori pubblici (uno tecnico ed uno amministrativo) nominati dal ministro dei lavori pubblici;

due membri, uno in rappresentanza della marina mercantile e l'altro delle ferrovie dello Stato, nominati dal ministro dei trasporti marittimi e ferroviari;

un membro nominato dal ministro della marina;

un membro nominato dal ministro del tesoro;

due rappresentanti della provincia di Catanzaro, e uno del comune di Cotrone, eletti rispettivamente dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale, anche fuori del proprio seno;

un rappresentante della Camera di commercio di Catanzaro;

un rappresentante della Società concessionaria delle ferrovie Calabro-Lucane.

Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il vicepresidente.

Le prime nomine dei componenti il Consiglio d'amministrazione saranno fatte entro due mesi dalla data del presente decreto.

Il presidente ed i membri del Consiglio stesso durano in carica quattro anni, e possono essere riconfermati.

Le attribuzioni del Consiglio e del presidente saranno fissate dal regolamento, di cui al seguente art. 4.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione presenterà, entro due mesi dalla sua costituzione, ai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dei trasporti marittimi e ferroviari, il regolamento per il funzionamento dell'Ente, da approvarsi, con le eventuali modifiche, mediante Regio decreto su proposta dei ministri anzidetti.

Art. 5.

Su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con gli altri ministri interessati, il Governo del Re ha facoltà, per gravi motivi, di sciogliere il Consiglio di amministrazione, affidandone le funzioni ad un R. Commissario, per la durata di non oltre sei mesi, salvo proroga che fosse richiesta da condizioni straordinarie.

Art. 6.

In base al progetto di massima, di cui all'articolo 1, l'Ente portuale dovrà, entro sei mesi dalla data del presente decreto, presentare al Ministero dei lavori pubblici, per l'approvazione, il programma del graduale svolgimento dei lavori.

In conformità al programma approvato, l'Ente dovrà presentare, successivamente in tempo utile, all'approvazione di detto Ministero i singoli progetti esecutivi, ciascuno dell'ammontare superiore a L. 100.000.

Le varianti che fossero necessarie durante la esecuzione dei lavori, dovranno ottenere tale approvazione quando importino spesa superiore di oltre L. 50.000 a quella preventivata per le rispettive opere, ovvero modifichino parti essenziali dei progetti approvati.

I progetti esecutivi e le varianti di importo contenuto in tali limiti saranno approvati dal

Consiglio d'amministrazione dell'Ente, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Tutti i lavori di cui all'art. 2, dovranno essere ultimati entro il termine di anni dodici dalla data di pubblicazione della pace.

Se l'Ente sospendesse l'esecuzione delle opere, o se queste non fossero condotte con l'alacrità necessaria ad assicurarne il compimento nel termine suddetto, il Ministero dei lavori pubblici potrà prefiggere termini speciali, per l'esecuzione di determinate opere, sempre nei limiti delle disposizioni del presente decreto.

Trascorsi inutilmente sei mesi dalla scadenza di detti termini, la concessione potrà essere risolta.

L'Amministrazione dello Stato potrà inoltre disporre che alla esecuzione delle rimanenti opere, o di parte di esse, sia provveduto d'ufficio, in danno dell'Ente.

Si applicheranno in tal caso le norme stabilite per gli appalti di opere pubbliche a conto del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

Per la compilazione dei progetti, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori, si osserveranno le norme vigenti per le opere a conto dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, in quanto non siano in contrasto con le speciali disposizioni del presente decreto.

Per la collaudazione delle singole opere, l'Ente rimetterà al Ministero stesso la contabilità finale redatta dal proprio ufficio tecnico dirigente i lavori, ed il Ministero disporrà il collaudo, eseguito il quale rimetterà gli atti all'Ente per l'approvazione, se le risultanze della visita di collaudo siano favorevoli. In caso contrario, sospesa la collaudazione, informerà l'Ente dei provvedimenti da adottare nei riguardi tecnici, perchè l'opera corrisponda al relativo progetto, e farà procedere alla nuova visita dopo avviso dell'Ente che sia stato provveduto in conformità alle disposizioni date.

Se in dipendenza dell'appalto sorgessero contestazioni con le imprese, gli schemi delle even-

tuali transazioni saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, sentito il prescritto parere dei corpi consultivi, quando ciò che si promette, si abbandona o si paga, superi le lire 50 mila.

A formare questo importo concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente sullo stesso oggetto, e per l'esecuzione dello stesso contratto.

Ciascuna delle opere costruite, appena collaudate, sarà consegnata alla capitaneria di porto, la quale riconsegnerà all'Ente le opere e gli arredamenti dei quali gli è affidata la gestione ai termini dell'art. 2 ad eccezione delle opere di difesa foranea, alla manutenzione delle quali provvederà direttamente lo Stato.

Art. 9.

Per far fronte alle spese che gli competono, l'Ente portuale disporrà dei seguenti mezzi finanziari:

a) rimborso da parte dello Stato della totalità delle spese sostenute dall'Ente stesso per i lavori di cui al n. 1 dell'art. 2, in relazione all'avanzamento dei lavori, in conformità all'articolo 40, primo comma della legge 25 giugno 1906, n. 255;

b) proventi di concessione di uso e di affitto di aree, fabbricati, impianti e meccanismi del porto;

c) proventi di tasse portuali;

d) rimborso da parte di privati della spesa occorrente per risarcire i danni arrecati alle opere date in concessione;

e) proventi eventuali da oblazioni e contributi volontari, da operazioni finanziarie contratte a norma di legge e da qualsiasi altra causa.

Art. 10.

Il rimborso all'Ente da parte dello Stato, della spesa per le opere di cui al n. 1 dell'art. 2, con l'aggiunta dei relativi interessi al tasso del 5,50 %, sarà fatto sul bilancio dei lavori pubblici, in cinquanta annualità posticipate di lire 3.543.660 ognuna, comprensive di capitale e interessi.

Però il numero effettivo delle annualità stesse sarà determinato quando, ultimate tutte le opere

ed eseguitone il collaudo, potrà accertarsi definitivamente la competenza passiva dello Stato, ma non potrà eccedere le cinquanta di cui al comma precedente.

Il primo pagamento sarà fatto al termine dell'anno finanziario durante il quale l'ammortare dei lavori eseguiti abbia raggiunta la cifra di L. 4.500.000.

I pagamenti successivi saranno fatti quando, alla fine dell'esercizio finanziario, l'importo dei lavori eseguiti abbia superato di lire 4.500.000 il complesso delle rate pagate precedentemente.

Lo Stato potrà, in qualunque tempo, previo avviso di due anni, liberarsi dal pagamento delle annualità non ancora scadute, mediante il pagamento della somma capitale corrispondente.

Art. 11.

È data facoltà all'Ente portuale di imporre e di riscuotere:

a) una tassa portuale che non potrà superare lire una, per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata nell'ambito del porto;

b) una tassa supplementare di ancoraggio che non potrà superare centesimi cinquanta, per tonnellata di stazza netta, sui piroscafi che approdano nell'ambito suddetto;

c) una tassa sui passeggeri che imbarchino o sbarchino, e che non potrà superare lire una, in media, fra le tre classi.

Le tasse predette saranno accertate e riscosse con procedimento da concordarsi con l'Amministrazione doganale.

La tassa supplementare di ancoraggio, di cui alla lettera b) verrà accertata e riscossa col procedimento stabilito per la tassa principale di ancoraggio.

Le spese di riscossione saranno a carico dell'Ente portuale.

Art. 12.

Per la provvista dei fondi necessari al suo funzionamento l'Ente ha facoltà di contrarre prestiti ammortizzabili nel periodo della concessione. La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui all'Ente stesso per la esecuzione delle opere.

Art. 13.

Le tariffe e le condizioni per l'esercizio ed uso pubblico delle relative aree e opere di arredamento, saranno determinate con speciale regolamento, da approvarsi dal Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari, in seguito ad accordi con l'Ente concessionario.

Art. 14.

Le banchine, i piazzali e le aree di cui all'art. 2, saranno consegnati all'Ente, a sua richiesta, a partire dal terzo mese dalla data del presente decreto.

Per tutta la durata della presente concessione l'Ente riscuoterà i canoni per occupazioni e affitti delle aree e delle opere di cui all'articolo predetto.

Esso potrà procedere a nuove concessioni e locazioni relative alle aree ed opere di cui gli è affidata la gestione, come pure mantenere, modificare e riscattare quelle esistenti, a norma delle condizioni dei rispettivi contratti e salva l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'approvazione.

Art. 15.

Durante il periodo della concessione, l'Ente dovrà provvedere a sue spese:

a) alla manutenzione ed alle riparazioni ordinarie e straordinarie di tutte le opere ed arredamenti concessi;

b) alle sostituzioni o rinnovazioni, parziali o totali, degli impianti relativi che non fossero più in condizione di regolare funzionamento;

c) alla illuminazione delle banchine, piazzali ed aree coperte avute in concessione;

d) alla fornitura di acqua potabile, alla pulizia, all'innaffiamento e fornitura di acqua ai cessi e latrine, nei limiti delle opere concesse in esercizio.

Per quanto riguarda la manutenzione delle opere portuali, esclusi gli arredamenti e gli impianti ferroviari, concorreranno nelle spese gli Enti locali interessati a norma del Testo unico approvato con Regio decreto 2 aprile 1885, numero 3095.

Art. 16.

Al termine della concessione l'Ente dovrà riconsegnare allo Stato, senza alcun compenso, in perfetto stato di manutenzione e di funzionamento, le aree e le opere che gli siano state consegnate come all'art. 2, ed inoltre tutti gli arredamenti che abbia costruito e provveduto durante la concessione.

Art. 17.

L'Ente dovrà entro il primo trimestre di ogni anno, presentare all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici e di quello dei trasporti marittimi e ferroviari il rendiconto delle entrate e delle spese dell'anno precedente, nel quale dovranno figurare tutti i proventi contemplati nel presente decreto, le spese di esercizio e quelle di manutenzione, una quota di ammortamento del capitale erogato nella costruzione, coi relativi interessi e con le spese per la provvista dei capitali, ed altra quota pel rinnovamento dei meccanismi ed impianti.

E' assolutamente vietato all'ente di fare a carico del proprio bilancio qualsiasi erogazione per scopi non attinenti a quelli per cui viene istituito.

Gli avanzi netti eventualmente risultanti dal rendiconto annuale dell'esercizio saranno devoluti a costituire un fondo di riserva, il cui ammontare sarà determinato dalle amministrazioni interessate. Gli ulteriori avanzi eccedenti l'ammontare stesso potranno essere devoluti alla esecuzione di altre opere di ampliamento, a diminuzione di tasse portuali e, infine, a sgravio delle quote di contributo per la manutenzione a carico degli enti interessati.

Art. 18.

I contratti stipulati dall'Ente portuale non potranno creare impegni oltre la durata dell'Ente stesso.

Art. 19.

Le opere contemplate nel progetto di massima in data 31 maggio 1919 di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità. Per le relative espropriazioni, alle quali provvederà l'Ente portuale, gradualmente secondo il bisogno, sono ap-

plicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

L'Ente potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti, in seguito alla compilazione in contraddittorio con gli interessati, o in mancanza con l'intervento di due testimoni, dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici, il quale determinerà pure la somma che, in via provvisoria, dovrà depositarsi per la indennità di espropriazione e per gli altri eventuali risarcimenti che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra, equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni eventuale variazione o rettifica delle espropriazioni sarà approvata con lo stesso procedimento. Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, numero 2359, e quelle successive vigenti per i lavori a conto dello Stato.

Art. 20.

Le controversie fra lo Stato e l'Ente, in dipendenza della presente concessione, che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno deferite ad un Collegio di tre arbitri nominati uno dall'Ente, uno dal Ministero competente per la materia controversa ed il terzo, al quale spetterà presiedere il Collegio, dal presidente del Consiglio di Stato fra i membri del Consiglio stesso.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e il lodo non sarà soggetto ad altro gravame che il ricorso in cassazione.

In caso di annullamento del lodo, la vertenza sarà proposta ad altro Collegio, costituito come sopra.

Art. 21.

Tutti i redditi di qualunque natura, di pertinenza dell'Ente, nonchè gli interessi ed i premi delle obbligazioni e dei prestiti emessi dall'Ente stesso, sono esenti dalle imposte sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile.

Fino all'anno 1933 incluso, non saranno assoggettati ad alcuna tassa, tranne a quella fissa

di registro, gli atti occorrenti alla costituzione ed al regolare funzionamento dell'Ente ed i contratti di esso con altri enti pubblici o con privati, in quanto abbiano connessione diretta con la costruzione e l'esercizio delle opere concesse o con la gestione del patrimonio immobiliare.

L'Ente potrà delegare un suo funzionario ad estendere e ricevere gli atti e contratti di cui sopra, a rilasciarne copia ed a autenticarne le firme, ed esso a tal uopo avrà le facoltà spettanti ai notai in base alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato. I relativi diritti, da liquidarsi secondo la tabella annessa alla detta legge, saranno ripartiti nella misura stabilita dall'articolo 169 del Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 22.

In aggiunta alle somme ancora disponibili per precedenti autorizzazioni di legge per le opere nel porto di Cotrone, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1920-921 in poi, la somma necessaria per corrispondere all'Ente portuale le annualità stabilite dall'articolo 10 del presente decreto.

Art. 23.

Con decreto dei ministri competenti potranno applicarsi le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304, ai funzionari governativi che fossero chiamati a prestar servizio presso l'Ente.

Art. 24.

Alle opere occorrenti per la formazione eventuale di una zona industriale che l'Ente portuale avrà facoltà di proporre nel termine di tre anni dopo la conclusione della pace, nonchè alle altre opere, agli impianti ed agli stabilimenti industriali di ogni specie entro i limiti della suddetta zona industriale, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 19.

Art. 25.

Alle nuove opere ed impianti del porto, come pure agli stabilimenti industriali di ogni specie,

che potranno sorgere entro la suddetta zona ed a quelli che ivi si ampliassero o trasformassero, saranno estese, in quanto applicabili, tutte le disposizioni di indole tributaria ed economica fissate dalle leggi 8 luglio 1904, n. 351, e 12 marzo 1911, n. 255, concernenti provvedimenti per la città di Napoli.

L'applicazione dei privilegi tributari derivanti dalle disposizioni predette cesserà alla fine dell'anno 1933.

Art. 26.

Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, saranno applicate le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti per la costruzione delle opere pubbliche, e per la concessione, la polizia e l'uso del demanio marittimo.

Art. 27.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1921, n. 640, portante modificazioni alla legge 2 giugno 1910, n. 277, riguardante provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura ». (N. 310).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1921, numero 640, portante modificazioni alla legge 2 giugno 1910, n. 277, riguardante provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 aprile 1921, n. 640, portante modificazioni alla legge 2 giugno 1910, n. 277, riguardante provvedimenti per il Demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della selvicoltura.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

Il Consiglio Superiore delle acque e foreste, istituito con l'art. 5 della legge 2 giugno 1910, n. 277, prende la denominazione di Consiglio Superiore delle foreste.

Art. 2.

All'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1910, n. 277, è sostituito il seguente:
« Gli ispettori superiori forestali sono nominati per un biennio e possono essere riconfermati ».

Art. 3.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1921, n. 641, che abbrevia il corso d'istruzione per i vincitori del concorso, bandito con decreto ministeriale 25 ottobre 1919, per sottoispettore aggiunto nel Corpo Reale delle foreste » (N. 311).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1921, n. 641,

che abbrevia il corso d'istruzione per i vincitori del concorso, bandito con decreto ministeriale 25 ottobre 1919, per sottoispettore aggiunto nel Corpo Reale delle foreste <.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto 7 aprile 1921, n. 641, che abbrevia il corso d'istruzione per i vincitori del concorso, bandito con decreto ministeriale 25 ottobre 1919 per sotto-ispettore aggiunto nel Corpo Reale delle foreste.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

Il corso d'istruzione biennale dei vincitori del concorso, bandito con decreto ministeriale 25 ottobre 1919 per sotto-ispettore aggiunto nel Corpo Reale delle foreste, avrà la durata di 14 mesi.

Art. 2.

I sotto-ispettori aggiunti che conseguiranno l'idoneità in tutte le materie d'insegnamento e nell'esame generale saranno confermati definitivamente nei ruoli; quelli che non ottengono la approvazione cesseranno di far parte del Corpo Reale delle foreste.

Art. 3.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Il seguito dell'ordine dell'ordine del giorno è rinviato alla prossima seduta.

Per la nomina di una commissione.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Il 23 marzo scorso, il Senato approvava la mozione del senatore Calisse ed altri sull'Opera Nazionale dei combattenti. Oggi il ministro del lavoro, con lodevolissima sollecitudine, ha presentato il relativo disegno di legge; ora io credo che se il progetto di legge dovesse seguire la via normale degli Uffici, il Senato dovrebbe ritardarne di troppo la discussione. Perciò faccio proposta che sia deferita al nostro Presidente la nomina di una commissione speciale con incarico di esaminare il disegno di legge e riferirne sollecitamente, in modo che lo si possa discutere alla ripresa dei nostri lavori. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Chi approva la proposta del senatore Torrigiani Luigi è pregato di alzarsi. (*Approvata*).

Farò conoscere dopodomani i nomi dei componenti la Commissione.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Pellerano di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Interrogazione:

Al ministro delle colonie per conoscere se e quali provvedimenti sono stati presi dal Governo per riparare i gravi danni prodotti dal terremoto ultimo in Eritrea e specialmente a Massaua.

Libertini.

Interrogazione con risposta scritta:

Al ministro del tesoro per sapere se, nell'interesse dei detentori italiani di titoli stampigliati di rendita della cessata monarchia austro-ungarica, non creda di dovere aspettare la emissione del decreto che dovrà disciplinare le modalità della conversione dei titoli suddetti in titoli di rendita italiana.

Sanarelli.

Annunzio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Il ministro competente ha inviato la risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole senatore Pellerano.

A norma del regolamento essa sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Convocazione degli Uffici.

PRESIDENTE. Vi sono vari progetti di legge che potrebbero essere discussi dagli Uffici in modo che le relazioni possano esser pronte alla ripresa dei lavori parlamentari. Fra questi non poteva esser compreso quello del quale ha parlato l'onor. Torrigiani Luigi, perchè ne è mancato il tempo materiale per la stampa. Però ve ne sono pronti altri venticinque e perciò proporrei che il Senato si riunisse domani negli Uffici alle ore 16 e mezzo.

Voci. È troppo tardi!

Altre voci. Sarebbe meglio al mattino.

PRESIDENTE. Alcuni colleghi, che sono membri dell'Accademia dei Lincei, hanno espresso il desiderio che la riunione degli Uffici si tenga appunto alle ore 16.30. Ad ogni modo, qualora si faccia una proposta diversa, spetta al Senato di deliberare.

DELLA NOCE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA NOCE. Propongo che la riunione degli Uffici si tenga alle ore 15 di domani.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il senatore Della Noce propone che la riunione degli Uffici, stabilita per domani, abbia luogo alle ore 15.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Resta allora stabilito che domani alle ore 15 si terrà riunione degli Uffici e dopodomani, lunedì, pure alle 15, seduta pubblica, col seguente ordine del giorno:

I. Votazione per la nomina di due membri del Consiglio centrale per le scuole italiane all'estero.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione commemorativa della indipendenza del

Brasile che avrà luogo a Rio Janeiro dal settembre al novembre 1922 (N. 347);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 664, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva marittima approvato con Regio decreto 16 dicembre 1888, n. 5860 (N. 249);

Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1920, n. 621, che porta modifiche alla legge sulla leva marittima (N. 250);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 luglio 1920, n. 1060, che apporta varianti a quello 2 maggio 1920, n. 621 contenente disposizioni per la leva marittima (Numero 251);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 404, che approva e rende esecutoria la convenzione stipulata in Napoli il 10 ottobre 1918, per la costituzione del Consorzio per la diffusione della frutticoltura nel Mezzogiorno (N. 306);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1766, che concede ad un ente autonomo la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Cotrone (N. 329);

Conversione in legge del decreto legge 7 aprile 1921, n. 640, portante modificazioni alla legge 2 giugno 1910, n. 277, riguardante provvedimenti per il Demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura (N. 310);

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1921, n. 641, che abbrevia il corso di istruzione per i vincitori del concorso, bandito con decreto ministeriale 25 ottobre 1919, per sottospettore aggiunto nel Corpo Reale delle foreste (N. 311).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 905, e del Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1550, concernenti i ruoli organici ed il trattamento economico del personale di custodia del Corpo reale delle foreste (N. 307);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920 n. 620 che concede un'indennità di disagiata residenza al personale del Real Corpo delle foreste ed a quelle del Real Corpo delle miniere (N. 308);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1872, relativo al calcolo di indennità per i funzionari del Real Corpo delle miinere (N. 312);

Conversione in legge del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 267, che autorizza il prelevamento, sui prezzi dei cereali di produzione nazionale dell'anno agrario 1920-21 (raccolto 1921), di cui all'art. 1 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 660, di centesimi 50 per ogni quintale in favore di Istituti di istruzione e di sperimentazione agraria (N. 211);

Conversione in legge del Regio decreto 4 marzo 1920, n. 466, che dà facoltà al Ministero dell'industria e commercio di autorizzare le Casse di risparmio ordinarie, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e gli Istituti di previdenza non aventi fini di lucro privato a far parte di Istituti locali per bonifiche idrauliche ed agrarie (N. 301);

Conversione in legge dei Regi decreti 28 febbraio 1919, n. 347, e 25 agosto 1919, n. 1581, con i quali venivano concessi contributi straordinari al Regio Comitato talassografico italiano (N. 240);

Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 327, che autorizza la fondazione con sede in Bergamo di una stazione sperimentale autonoma di maiscoltura sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura (N. 338);

Conversione in legge del Regio decreto 28 ottobre 1921, n. 1589, concernente la proroga dei termini di moratoria per le obbligazioni di alcune società esercenti servizi pubblici di trasporto (N. 325);

Riattivazione dei termini normali e provvedimenti di favore in materia di tasse di successione, di registro, e di manomorta nelle terre della Venezia già invase dal nemico e nella zona di operazione (N. 271);

Conversione in legge del Regio decreto legge 22 agosto 1920, n. 1263 (modificante il decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903 ed il Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1736) contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari del R. Esercito e della R. Marina (N. 354);

Conversione in legge del Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1585, che approva le nuove condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato (N. 332).

La seduta è tolta (ore 18).

Risposta scritta ad interrogazione.

PELLERANO. Per sapere per quali ragioni dalla Direzione delle ferrovie dello Stato, da circa un anno e mezzo sono state sospese, con grave danno degli interessati rimasti in numero di 62, le chiamate all'esperimento pratico per la sistemazione nel grado, dei vincitori del concorso interno fra agenti stabili laureati bandito con Regio decreto legge 27 novembre 1919 n. 2373. Devesi notare che tale sospensione non può attribuirsi alla legge sulla riforma della burocrazia in data 13 agosto 1921, n. 1080 essendo la posizione degli aventi diritto espressamente contemplata dall'articolo 3 del Regio decreto 20 ottobre 1921 n. 1533.

RISPOSTA. — Gli agenti laureati dell'amministrazione, riusciti compresi nella graduatoria di merito, di cui all'articolo 1 del Regio decreto 22 novembre 1919 n. 2319 dovevano, a sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 26 Dicembre 1919, essere chiamati a coprire i posti vacanti nei diversi ruoli, per i quali era previsto il possesso del titolo di studio di cui era munito ciascun idoneo, seguendo l'ordine della graduatoria.

Era poi lasciata facoltà all'agente, chiamato per ragione di graduatoria, ad occupare il posto vacante nel grado 6 di un determinato ruolo di optare per posto di altro ruolo, nel quale fosse ugualmente valido il titolo di studio da lui posseduto.

Però, giusta il successivo articolo 5 dello stesso decreto ministeriale, nessun idoneo avrebbe conseguita la nomina effettiva del grado 6 se non dopo compiuto, con esito favorevole, un esperimento pratico sulle funzioni del grado stesso, per la durata di un mese, da effettuarsi in un ramo di servizio del ruolo al quale l'agente fosse stato assegnato o pel quale avesse eptato.

L'amministrazione, quindi, provvide a chiamare all'esperimento quel numero di idonei corrispondente alle vacanze esistenti nei diversi ruoli, ed a quelle prossime a verificarsi.

Non ha potuto e non può però sottoporre all'esperimento tutti indistintamente i rimanenti idonei, avute presenti le tassative disposizioni dell'articolo 5 suddetto, per cui l'esperimento deve esser compiuto in un ramo di servizio del ruolo al quale l'agente viene assegnato od è stato da lui prescelto, poichè, per poter far ciò, occorre che siano bene accertate e che siano prossime le vacanze nei singoli ruoli.

L'amministrazione, ad ogni modo, ha provveduto a coprire tutti i posti resisi vacanti

fino alla data dell'entrata in vigore della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma della pubblica amministrazione. E non essendovi ora posti disponibili, nè, d'altra parte, potendosi sotto l'imperio della legge stessa, coprire posti che si siano resi vacanti dopo la sua pubblicazione, non riesce consentito assecondare il desiderio dei rimanenti idonei, che attendono il loro turno per l'esperimento.

Il Ministro

RICCIO

Licenziato per la stampa il 19 aprile 1922 (ore 12).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.